



Comune di Bellusco

Provincia di Monza e della Brianza



**Regione
Lombardia**

Delibera Giunta regionale 18 dicembre 2017 - n. X/7581

Aggiornamento della d.g.r. 23 ottobre 2015 - n. X/4229 e ss.mm.ii. «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica» e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica (attuazione della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, art. 13, comma 4)

Delibera Giunta regionale 14 dicembre 2020 - n. XI/4037

Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica, aggiornamento della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581, della d.g.r. 24 ottobre 2018 n. XI/698 e dei relativi allegati tecnici

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE E DELLE FASCE DI RISPETTO

Allegato 2 - Regolamento di Polizia Idraulica

Elaborato normativo

maggio 2021



SGQ certificato secondo la Norma
UNI EN ISO 9001:2015



GEOINVEST s.r.l.
Geologia-Geofisica



Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art.01 Oggetto del regolamento, ambito di applicazione e prescrizioni generali	4
Art.02 Principale normativa di riferimento in materia di demanio idrico, bonifica e polizia idraulica	5
Art.03 Elaborati costitutivi del Documento di Polizia Idraulica	7
Art.04 Efficacia e applicabilità del Documento di Polizia idraulica.....	8
Art.05 Revisioni, aggiornamenti ed integrazioni del documento di Polizia Idraulica.....	8
Art.06 Reticolo idrico principale “RIP”	9
Art.07 Reticolo Idrico Minore “RIM”	10
Art.08 Fasce di rispetto idraulico.....	10
Art.09 Attività edilizia nelle fasce di rispetto.....	12
Art.10 Obblighi dei frontisti all’interno delle fasce di rispetto del RIM	12
Art.11 Obblighi dei privati sui fossi e canali a cielo aperto e tombinati esclusi dal RIM	13
Art.12 Variazioni di tracciato dei corsi d’acqua appartenenti al RIM.....	15
Art.13 Sdemanializzazione, alienazione e modifica dei limiti dell’area demaniale.....	15
Art.14 Terreni abbandonati o acquisiti dai corsi d’acqua appartenenti al RIM	16
Art.15 Uso irriguo o di altro tipo delle acque dei corsi d’acqua del “RIM”	16
Art.16 Danni all’interno delle fasce di rispetto del RIM	17
Art.17 Manutenzione dei corsi d’acqua del RIM	17
Art.18 Pronto intervento sul RIM	18
TITOLO II – OPERE E ATTIVITÀ VIETATE O SOGGETTE A PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO COMUNALE DA REALIZZARSI SUL RIM IN ALVEO E NELLA FASCIA DI RISPETTO	19
Art.19 Opere e attività vietate.....	19
Art.20 Opere e attività consentite	20
Art.21 Provvedimenti autorizzativi idraulici comunali	22
Art.22 Autorizzazione paesistica	23
TITOLO III - NORME PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN ALVEO E NELLA FASCIA DI RISPETTO DEL RIM	24
Art.23 Opere di attraversamento	24
Art.24 Attraversamenti esistenti	25
Art.25 Attraversamenti con posa di manufatti in alveo	27
Art.26 Fiancheggiamenti/parallelismi con condotte di servizio e/o cavidotti	27



Art.27	Viabilità	27
Art.28	Sottopassi	28
Art.29	Difese spondali	28
Art.30	Argini.....	28
Art.31	Recinzioni.....	29
Art.32	Tombinature	29
Art.33	Disciplina degli scarichi.....	30
TITOLO IV – PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL RIM.....		
Art.34	Procedura per le richieste di concessione o nulla osta idraulico	32
Art.35	Procedura relativa alla richiesta di modifica, rinnovo, rinuncia e revoca di una concessione esistente.....	34
Art.36	Documentazione a corredo delle richieste di concessione e nulla osta idraulico.....	34
TITOLO V - CONDIZIONI GENERALI E CONTENUTI DEI DISCIPLINARI E DEI DECRETI DI CONCESSIONE DEMANIALE		
Art.37	Disciplinare e decreto di concessione idraulica e obblighi del concessionario.....	36
Art.38	Durata delle concessioni.....	37
Art.39	Canoni di concessione idraulica.....	38
Art.40	Cauzione	39
Art.41	Cessione/sub concessione e sub ingresso mortis causa	39
Art.42	Modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca della concessione	40
Art.43	Responsabilità e manleva	41
Art.44	Esigenze idrauliche	41
TITOLO VI - SANZIONI		
Art.45	Ripristino dei corsi d’acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica	42
Art.46	Sanzioni relative al pagamento del canone di concessione	42

Allegati

- Allegato F “Canoni regionali di polizia idraulica” (d.g.r. 14 dicembre 2020 - n. XI/4037)
- Allegato G “Modelli” (d.g.r. 14 dicembre 2020 - n. XI/4037)
- Allegato H “Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale e minore” (d.g.r. 14 dicembre 2020 - n. XI/4037).





TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.01 Oggetto del regolamento, ambito di applicazione e prescrizioni generali

Il presente regolamento disciplina le funzioni di polizia idraulica attribuite al Comune di Bellusco (indicato nel presente regolamento semplicemente come "Comune") dalla d.g.r. 14 dicembre 2020 - n. XI/4037 *"Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. aggiornamento della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581, della d.g.r. 24 ottobre 2018 n. XI/698 e dei relativi allegati tecnici"*.

L'obiettivo da perseguire si sintetizza nella salvaguardia paesistica-naturalistica-ambientale del reticolo idrografico del territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.

Il Comune esercita le funzioni di polizia idraulica sui corsi d'acqua riportati all'Art.7 che costituiscono il "Reticolo Idrico Minore" che verrà indicato con la sigla "RIM".

Sui corsi d'acqua degli allegati A e B della d.g.r. 4037/2020 riportati all'Art.6 e appartenenti al "Reticolo Idrico Principale", indicato con la sigla "RIP", le funzioni di polizia idraulica e gli atti autorizzativi e concessori sono di competenza della Regione Lombardia e dell'A.I.PO (Agenzia Interregionale per il Fiume Po). Per tale reticolo il Comune, ai fini della pianificazione urbanistica-edilizia, applicherà le prescrizioni di polizia idraulica del R.D. 25 luglio 1904, n°523 *"Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"* e eventuali successive disposizioni regionali, nonché, limitatamente alle zone ricadenti nelle Fasce A e B del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), quanto indicato nelle N.d.A. del suddetto Piano.

Per il "Reticolo Idrico Consortile", afferente il Consorzio di bonifica Ticino Est Villorosi (di seguito indicato con la sigla "RIB"), il Comune, ai soli fini della programmazione urbanistica e del rilascio dei titoli abilitativi edilizi, recepisce le fasce di rispetto indicate dai consorzi stessi. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio comunale per la realizzazione di manufatti nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del Reticolo Consortile, sarà subordinato all'acquisizione del "nulla osta idraulico" dei consorzi.

Il presente regolamento individua specifiche fasce di rispetto dei corsi d'acqua del "RIM" (Art.9) all'interno delle quali sono indicate:

- le attività vietate e quelle soggette a concessione idraulica (Titolo II),
- nulla-osta idraulico,
- autorizzazione provvisoria o parere idraulico da parte del Comune,

che devono essere richieste prima dell'inizio di ogni tipo di intervento e prima di ogni altro atto autorizzativo di carattere urbanistico/edilizio comunale.

Lungo il "RIM", oltre alla pertinenza idraulica così come sopra definita, valgono le limitazioni d'uso e i vincoli previsti nel Piano di Governo del Territorio (PGT), nel Piano Territoriale Paesistico Provinciale (PTCP), nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e nel Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTUA).





Altresì, gli interventi sul "RIM" che ricadono in aree soggette a vincolo paesistico ai sensi degli artt. 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per legge), 143 comma 1 lett. d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente) del D.L. 22 gennaio 2004, n°41 "Codice dei beni culturali e del paesaggio e s.m.i.," sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del medesimo Decreto Legislativo.

All'interno delle fasce di rispetto del "RIM" i frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua, in modo da evitare ogni danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo pregiudicare il buon regime del corso d'acqua, nonché creare pericolo per la pubblica incolumità.

Per i fossi e canali non inseriti nel "RIM" e nel "RIB" presenti nel territorio comunale del Comune spetta ai proprietari, usufruttuari o conduttori dei terreni su cui scorrono la manutenzione periodica ed ogni altro intervento nel rispetto delle prescrizioni generali indicate all'Art.12.

Rimangono esclusi i fossi (cunette) ai bordi delle strade comunali e provinciali con la sola funzione di raccolta e scarico delle acque meteoriche della sede stradale o ferroviaria, la cui manutenzione è di competenza dell'ente gestore della strada in ottemperanza a specifici regolamenti.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle normative statali e regionali in materia e alle eventuali successive modificazioni e/o integrazioni delle stesse.

Sarà facoltà del Comune modificare o integrare in futuro il documento di Polizia Idraulica, acquisendo, prima dell'approvazione, il parere tecnico vincolante della Regione Lombardia come previsto dall'allegato D della d.g.r. 4037/2020. Sarà inoltre facoltà del Comune, attraverso i propri organi tecnici, autorizzare deroghe adeguatamente motivate a quanto previsto agli articoli 20 e 21.


Art.02 Principale normativa di riferimento in materia di demanio idrico, bonifica e polizia idraulica

1. Codice civile (artt.822 e ss.cc.)
2. L. 20 marzo 1865, n°2248 (Allegato F) "Legge sulle opere pubbliche"
3. R.D. 25 luglio 1904, n°523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
4. R.D. n°368 del 1904 "Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi"
5. R.D. 30 dicembre 1923, n°3256 "Testo unico delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi"
6. R.D. 14 dicembre 1931 "Elenco delle acque pubbliche della Provincia di Milano"
7. R.D. 11 dicembre 1933, n°1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"
8. R.D. 13 febbraio 1933, n°215 "Norme sulla bonifica integrale"





9. R.D. 18 giugno 1936, n°1338 "Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali"
10. R.D. 9 dicembre 1937, n°2669 "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica"
11. Legge 16 maggio 1970, n°281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario"
12. DPR 24 luglio 1977, n°616 "Attuazione della delega di cui all'art.1 della legge 22 luglio 1975, n.382"
13. Legge 5 gennaio 1994, n°37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"
14. Legge 15 marzo 1997, n°59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"
15. D.lgs. 31 marzo 1998, n°112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59"
16. DPR 18 febbraio 1999, n°238 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n.36 in materia di risorse idriche"
17. D.p.c.m. 24 maggio 2001 "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po"
18. D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152 - "Norme in materia ambientale"
19. l.r. 5 gennaio 2000, n°1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs.31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59)"
20. l.r. 2 aprile 2002, n°5 "Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)"
21. l-r- 12 dicembre 2003, n°26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"
22. l.r. 5 dicembre 2008, n°31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale"
23. l.r. 29 giugno 2009, n°10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale"
24. Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 - n. 3 "Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale"
25. D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile Decreto Direttore generale 3 agosto 2007 n°8943 "Linee guida di polizia idraulica"
26. d.g.r. 8 febbraio 2012 n° IX/2994 "Approvazione proposta definitiva ridelimitazione dei comprensori di bonifica e irrigazione ai sensi degli artt. 78 e 79 bis della l.r. 31/2008"



- Art.03 Elaborati costitutivi del Documento di Polizia Idraulica**

- All. A Individuazione dei reticoli idrici scala 1:5.000
- All. B Individuazione delle fasce dei reticoli idrici scala 1:5.000



Art.04 Efficacia e applicabilità del Documento di Polizia idraulica

Ad approvazione avvenuta e nell'intervallo di tempo che intercorre fra l'adozione e l'approvazione, le fasce di rispetto idraulico riportate nelle tavole allegate e le norme indicate nel presente Regolamento di Polizia Idraulica, hanno carattere prescrittivo, sono cioè vincolanti nei confronti di qualsiasi destinatario e prevalgono su ogni contraria situazione recata da regolamenti o provvedimenti previgenti, ancorché non espressamente revocati.

In caso di non corrispondenza fra gli elaborati grafici e il Regolamento, le prescrizioni del Regolamento prevalgono su quelle degli elaborati grafici.

Qualora sia riscontrato un contrasto tra l'azzonamento urbanistico e le fasce di rispetto idraulico indicate nelle tavole del Documento di Polizia idraulica (fatti salvi gli adeguamenti cartografici e gli errori materiali), si intende prevalente il secondo. Il medesimo criterio vale anche per quanto riguarda eventuali contrasti tra le NTA del PGT e il presente Regolamento.

Sono parte integrante del Regolamento, le Norme Tecniche e Geologiche del PGT, le N.d.A. del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), le N.d.A. del Piano di Tutela delle Acqua (PTUA). Sono fatte salve tutte le disposizioni più restrittive contenute nelle leggi dello Stato e della Regione Lombardia, nonché negli strumenti di pianificazione territoriale e in altri piani di tutela idraulica, idrogeologica e ambientale.

In caso di discrepanza con le presenti norme si dovranno applicare quelle più restrittive e/o cautelative.

Art.05 Revisioni, aggiornamenti ed integrazioni del documento di Polizia Idraulica

Fatte salve le limitazioni di legge per quanto riguarda i corsi d'acqua pubblici (R.D. 14 dicembre 1931) il Comune, sulla base di adeguata documentazione tecnica e con specifica delibera di consiglio, potrà aggiornare, integrare, modificare il documento di Polizia Idraulica e quindi anche il presente Regolamento nei modi che il Comune stesso riterrà opportuno.

Il documento revisionato sarà sottoposto ad una nuova verifica di conformità da parte della Regione Lombardia e successivamente sarà recepito dal PGT attraverso specifica variante urbanistica che sarà attuata nel modo previsto dalle normative regionali vigenti.



Art.06 Reticolo idrico principale "RIP"

Appartengono al Reticolo Idrico Principale i corsi d'acqua riportati nell'Allegato A della d.g.r. 4037/2020 sui quale la polizia idraulica e gli atti autorizzativi e di concessione competono rispettivamente alla Regione Lombardia e all'Agenzia Interregionale del Fiume Po A.I.PO.

Num. Progr.	Denominazione	Comuni attraversati	Foce o sbocco	Tratto classificato come principale	Elenco AA.PP.
MB012	Torrente Cava o La Cava o Torrente La Cava	AICURZIO, BELLUSCO , CAVENAGO DI BRIANZA, MEZZAGO, ORNAGO, SULBIATE	Trobbia	Tutto il tratto	62
MB013	Rio Vallone	BELLUSCO , BUSNAGO, CAVENAGO DI BRIANZA, CORNATE D'ADDA, MEZZAGO, ORNAGO, RONCELLO, SULBIATE	Trobbia	Tutto il corso	63
MB015	Torrente o Rio Pissanegra	BELLUSCO , CAVENAGO DI BRIANZA, MEZZAGO, ORNAGO	Trobbia	Tutto il corso a valle del centro abitato di Mezzago	Non iscritto
MB016	Canale Deviatore Cava	BELLUSCO	Torrente Pissanegra	Tutto il tratto	Non iscritto

Estratto dell'Allegato A alla d.g.r. 4037 del 14 dicembre 2020

Per il "RIP" valgono le disposizioni previste dal R.D. 25 luglio 1904 n°523 e successive modificazioni e integrazioni "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" riprese anche nella d.g.r. 4037/2020.

Nello specifico, occorre fare riferimento all'**allegato E - "Linee guida di polizia idraulica"** della d.g.r. 4037/2020, che fornisce i criteri e gli indirizzi per lo svolgimento dell'attività di polizia idraulica oltre che per la definizione dei canoni, da applicare sul reticolo idrico principale.

Le linee guida definiscono:

- i principi generali che stanno alla base dell'attività di polizia idraulica
- le tipologie di opere soggette al rilascio di concessione di polizia idraulica o di nulla-osta idraulico
- le procedure per il rilascio delle concessioni/nulla osta idraulici.

L'**allegato F - "Canoni regionali di polizia idraulica"**¹ alla medesima d.g.r. 4037/2020, riporta inoltre l'elenco delle tipologie di voci relative alle opere e occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale soggette al rilascio di concessioni e/o nulla osta e dei relativi canoni regionali di concessione.

I canoni regionali di concessione di polizia idraulica sono suddivisi nelle seguenti macro-categorie:

- attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali
- coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi
- scarichi
- transiti arginali, rampe di collegamento e guadi
- occupazione di aree demaniali.

¹ I valori economici esposti nell'allegato sono soggetti ad aggiornamenti periodici e di conseguenza occorre verificare la pubblicazione di eventuali revisioni delle tariffe sugli strumenti informativi regionali.



Art.07 Reticolo Idrico Minore RIM

Appartengono al Reticolo Idrico Minore di competenza del Comune di Bellusco i corsi d'acqua, riportati nella tabella sottostante, i quali sono soggetti alle prescrizioni indicate nel presente Regolamento di Polizia Idraulica.

Codice RIM	NOME	Lunghezza in metri (nel territorio comunale)	Stato di attività
03108006_0001	Fosso delle Industrie	248.91 m	Temporaneo
03108006_0002	Fosso Trobbia	287.93 m	Temporaneo
03108006_0003	Rio della Cavetta	720.42 m	Temporaneo
03108006_0004	Rio della Cavetta	368.52 m	Temporaneo
03108006_0005	Canale Cascina Gallo	154.94 m	Temporaneo

Art.08 Fasce di rispetto idraulico

L'obiettivo delle fasce di rispetto è quello di disciplinare qualsiasi attività di trasformazione del suolo e preservarne la funzionalità idraulica e il valore paesistico-ambientale dei corsi d'acqua e dei canali, appartenenti al Reticolo Idrico Principale "RIP", Reticolo Idrico Minore "RIM" e Reticolo Idrico Consortile "RIB" garantendone al contempo le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per il "RIP" si sono adottate le fasce di rispetto previste dagli articoli 96 e 97 del Capo VII R.D. 25 luglio 1904 n°523 e successive modificazioni e integrazioni "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" riprese anche nella d.g.r. 4037/2020.

Per il "RIM" vigono le stesse fasce di rispetto previste per il "RIP" ovvero quelle del T.U. n°523/1904.

Non sono applicate fasce al Reticolo Idrico Privato.

Le fasce di rispetto si intendono su entrambi i lati e sulla base della giurisprudenza corrente, sono misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dal ciglio della sponda incisa intesa quale "scarpata morfologica stabile". Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

Le fasce di rispetto valgono anche per i tratti tombinati con lo scopo di consentire gli interventi di manutenzione. Le distanze, in questo caso, devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce la tombinatura o la copertura; nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale tale distanza va sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa.



FASCE DI RISPETTO					
Tipo reticolo	Denominazione	Fascia (metri)			
		Oggetto	Larghezza (su entrambi i lati)	Edificazione	Tutte le altre attività e trasformazioni
RIP	Torrente Cava o La Cava	Intero tratto	10	10	R.D. 523/1904
	Rio Vallone	intero tratto	10	10	R.D. 523/1904
	Torrente o Rio Pissanegra	intero tratto	10	10	R.D. 523/1904
	Canale Deviatore Cava	intero tratto	10	10	R.D. 523/1904
RIM	Fosso delle Industrie	intero tratto	10	10	R.D. 523/1904
	Fosso Trobbia	Intero tratto	10	10	R.D. 523/1904
	Rio della Cavetta	Intero tratto	10	10	R.D. 523/1904
	Rio della Cavetta	Intero tratto	10	10	R.D. 523/1904
	Canale Cascina Gallo	Intero tratto	10	10	R.D. 523/1904

Il criterio di identificazione della fascia di rispetto nelle tavole allegate al Documento di Polizia Idraulica è meramente di tipo cartografico. Nello specifico, la fascia in carta è materializzata tracciando un "offset" di distanza pari alle rispettive misure indicate nella precedente tabella, disegnato a partire dal tracciato lineare individuato, dal ciglio del canale, dalla sommità della sponda incisa o dal piede esterno dell'argine se presente.

Ciò definito, per ogni singolo intervento autorizzabile sarà necessario verificare l'effettivo stato dei luoghi, nonché eseguire uno specifico rilievo topografico volto a determinare la posizione corretta del limite della fascia di rispetto, in particolare nei casi in cui il canale oggetto di intervento risulti essere tombinato.

Il rilievo topografico, debitamente certificato da un tecnico abilitato, risulterà prevalente rispetto a quanto indicato graficamente nelle tavole allegate.

In caso di palese difformità tra la verifica puntuale dello stato di fatto, la posizione riportata nelle suddette tavole e la posizione riportata nella cartografia catastale, sarà necessaria una perizia di congruità asseverata con ricostruzione storica della posizione del corso d'acqua.

Sulle aree comprese nelle fasce di rispetto sopra indicate, andrà consentito, da parte del proprietario, il libero accesso da parte delle maestranze preposte alla tutela del corso d'acqua per l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovesse rendere necessario eseguire.



Art.09 Attività edilizia nelle fasce di rispetto

All'interno delle fasce di rispetto idraulico non è consentita la realizzazione di alcun manufatto stabile e l'attività edilizia dovrà limitarsi esclusivamente ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo (come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della LR 12/05) del patrimonio edilizio esistente.

Sono altresì consentite le opere strutturali per adeguamento alla normativa sismica vigente. Tali interventi sono permessi a condizione che non venga alterata l'impronta dell'edificio o del manufatto esistente e non comportino aumento di superficie o volume all'interno della fascia di rispetto e senza aumento del carico insediativo (senza variazioni di destinazione d'uso).

Quanto sopra non si applica a tutto quanto già edificato all'interno delle fasce di rispetto in contrasto con le norme di polizia idraulica vigenti alla data di edificazione. Per tali edifici è ammessa esclusivamente la demolizione senza ricostruzione.

In ogni caso sono sempre ammessi interventi che prevedano sia la totale demolizione senza ricostruzione, sia la parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. Tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea.

Nel caso di fabbricati e opere esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per deflusso naturale delle acque in condizioni normali o in caso esondazione, il Comune provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (inclusa l'eventuale demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

Nelle aree edificabili individuate dal PGT in fregio al "RIM" di cui all'Art.7, verrà prevista una fascia di ampiezza minima di 4 m a verde pubblico, libera da qualsiasi ostacolo, tesa ad assicurare l'accessibilità al corso d'acqua a scopo manutentivo.

Non risultano autorizzabili, anche in sanatoria, costruzioni realizzate entro la fascia di 10 metri, in assenza di previsioni urbanistiche che motivatamente lo consentano, considerando che il divieto era già stabilito dalla Legge 2448/1865 e ribadito nel R.D. 523/1904.

Art.10 Obblighi dei frontisti all'interno delle fasce di rispetto del RIM

All'interno delle fasce di rispetto del "RIM" i frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo pregiudicare il buon regime del corso d'acqua, nonché creare pericolo per la pubblica incolumità.





Il frontista ha l'obbligo di informare tempestivamente il Comune di ogni circostanza di origine naturale e antropica che potrebbe causare i pericoli sopra indicati. I frontisti sono responsabili per i danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza dei suddetti obblighi.

Lungo l'intera proprietà dovrà essere mantenuta una fascia della larghezza minima utile di 4 m dal corso d'acqua, permanentemente libera da ogni e qualsiasi impedimento, anche provvisorio e in manutenzione dal proprietario del fondo.

Lungo la stessa non dovranno essere messe a dimora piantagioni o arbusti di altro genere, né dovranno essere poste cordone, pavimentazioni, o qualsivoglia tipo di costruzione, anche a titolo precario, al fine di permettere il transito dei mezzi manutentori ed il deposito di eventuale materiale di risulta da espurghi e diserbi.

Il diritto dei frontisti di munire le sponde di strutture o interventi di difesa dei loro beni ai sensi del RD 523/1904 è subordinato alla condizione che le opere non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alle derivazioni e in generale ai diritti di terzi.

È possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno del centro abitato e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. La realizzazione delle suddette difese è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione idraulica da parte del Comune.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

Art.11 Obblighi dei privati sui fossi e canali a cielo aperto e tombinati esclusi dal RIM

Spetta ai proprietari, usufruttuari o conduttori dei terreni su cui scorrono, la manutenzione periodica ed ogni altro intervento nel rispetto delle prescrizioni generali di seguito indicate dei fossi e canali presenti nel territorio comunale di Bellusco e non inseriti nel reticolo idrico minore "RIM" di cui all'Art.7 o nel "RIB".

Rimangono esclusi i fossi (cunette) ai bordi delle strade comunali e provinciali con la sola funzione di raccolta e scarico delle acque meteoriche della sede stradale, la cui manutenzione è di competenza dell'ente gestore della strada in ottemperanza a specifici regolamenti.





Per la messa a dimora di specie arboree e arbustive in fregio ai fossi e canali, fatte salve le distanze dai confini di proprietà prescritti dall'art. 892 del C.C., nonché per la messa a coltura di specie erbacee stagionali, deve essere garantita una distanza minima dal ciglio di 1.5 m.

In particolare sono obblighi dei privati:

- a. tener sempre bene spurgati i fossi che circondano o dividono i terreni di loro proprietà, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori più importanti;
- b. aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
- c. mantenere pulite ed efficienti le chiaviche e le paratoie nonché la rete dei fossi, dalle erbe infestanti che rendono difficoltoso il normale deflusso delle acque;
- d. lasciar libera lungo i canali di scolo, una zona della larghezza di almeno 1.5 metri in ogni lato, per deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;
- e. rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade interpoderali e vicinali, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei fossi o sul piano viabile delle dette strade;
- f. tagliare i rami delle piante o delle siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai fossi o sulle strade medesime, che producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;
- g. mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori;
- h. lasciare agli operatori dei consorzi e a quelli dell'Amministrazione comunale e ai loro mezzi libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali.

Gli interventi di sfalcio e pulizia da vegetazione arbustiva dei fossi e l'eventuale consolidamento delle sponde, dovranno essere eseguite regolarmente e comunque ogni qual volta la capacità di deflusso delle acque risulti ridotta.

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario l'Amministrazione Comunale potrà fare eseguire detti lavori addebitandone le spese all'inadempiente.

Sono vietati i manufatti di qualsiasi tipo, le piantagioni di alberi e siepi e i movimenti terra all'interno dell'alveo che possano ridurre la normale sezione di deflusso.

Sono vietati i tombinamenti, salvo che la loro realizzazione non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità che sarà valutata dal Comune.

È data facoltà ai proprietari di eseguire opere di tombinatura per creare nuovi accessi ai fondi solo in caso di provata necessità e per tratti non superiori a 3 m. I proprietari sono tenuti a garantire la manutenzione e l'efficienza idraulica della tombinatura realizzata. Il diametro interno minimo dei manufatti di attraversamento non dovrà essere inferiore a 0.80 m e comunque tale da non ridurre la sezione idraulica esistente.



È fatto divieto di chiusura dei fossi da parte dei proprietari. Sarà ammessa la chiusura dei fossi solo se facenti parte di uno specifico piano di riordino idraulico-agrario approvato dal Comune. In caso di chiusura abusiva il Comune potrà richiedere il ripristino.

L'Ufficio Tecnico del Comune ha facoltà di verificare in qualsiasi momento l'eventuale insufficienza idraulica dei fossi privati e dei tratti tombinati degli stessi. In particolare, la verifica dei fossi e dei canali potrà essere avviata a seguito di eventi meteorici che evidenzino particolari problematiche di deflusso delle acque in corrispondenza di una determinata zona o anche su segnalazione di almeno un cittadino interessato.

Se l'insufficienza è dovuto alla mancata osservanza di quanto sopra indicato, l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.

Art.12 Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua appartenenti al RIM

Potranno essere realizzate modifiche del tracciato dei corsi d'acqua appartenenti al "RIM" solo se finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato.

Il progetto relativo alla variazione del tracciato dovrà contenere le analisi idrauliche e morfologiche sull'evoluzione possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle dell'area interessata dall'intervento, per tratti di lunghezza significativa, e dovrà anche considerare le modificazioni della rete idrica secondaria.

La modifica del tracciato dovrà prevedere anche la conseguente ridefinizione della fascia di rispetto sugli strumenti urbanistici e la trascrizione della variazione nelle mappe e registri catastali considerando che i corsi d'acqua del "RIM" appartengono al "demanio idrico fluviale".

Sarà vincolante, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla modifica del tracciato, l'accettazione della fascia di rispetto da parte dei proprietari dei terreni ricadenti entro il perimetro della nuova fascia.

Nel caso di modifica di tracciato, la fascia di rispetto relativa al percorso originario verrà automaticamente a decadere.

Le modifiche dovranno ottenere il parere della Regione Lombardia e costituiscono variante urbanistica e quindi soggette alle relative procedure di approvazione.

Art.13 Sdemanializzazione, alienazione e modifica dei limiti dell'area demaniale

Ai sensi degli artt. 822 e seguenti del Codice Civile i corsi d'acqua del "RIM" appartengono al "demanio idrico fluviale". Tali beni sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non attraverso procedura di sdemanializzazione e trasferimento del bene demaniale al patrimonio dell'ente (artt. 826, 828, 829 C.C.).





Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali, propone le nuove delimitazioni ai competenti uffici dell'Agenzia del Demanio.

Le richieste da parte di privati di sdemanializzazione sul "RIM" dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio e l'amministrazione comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Ai sensi dell'art.115, comma 4, del D.Lgs.3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Le richieste di sdemanializzazione sono inviate all'Agenzia del Demanio, secondo la procedura indicata nel decreto dirigenziale della Regione Lombardia d.d.s. n. 7644 del 7 agosto 2014 «Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale» e nella d.g.r. n.7/20212 del 14/01/2005 «Modalità operative per l'espressione dei pareri regionali di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico

Art.14 Terreni abbandonati o acquisiti dai corsi d'acqua appartenenti al RIM

Con riferimento a quanto stabilito dagli articoli 1, 3 e 4 della Legge 5 gennaio 1994, n°37 *"Norme per la tutela delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"*, i terreni abbandonati o acquisiti dai corsi d'acqua appartenenti al "RIM" (di cui all'art. 7) appartengono al "demanio idrico fluviale", senza che i proprietari dei terreni confinanti possano reclamarne il terreno perduto.

L'acquisizione dei terreni da parte dei corsi d'acqua può avvenire sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inasamento.

Art.15 Uso irriguo o di altro tipo delle acque dei corsi d'acqua del RIM

Nel caso di uso irriguo, o di altro tipo, delle acque del "RIM", i soggetti interessati devono ottenere apposito titolo autorizzativo di concessione o di licenza di attingimento, da parte dell'ente provinciale.

Le relative opere e infrastrutture necessarie, purché non rientranti tra le attività vietate di cui all' Art. 20, dovranno essere autorizzate dal Comune.

Tutti gli interventi su corsi d'acqua inerenti pratiche irrigue, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

Gli interventi di sostanziale modifica e di riassetto di canalizzazioni agricole, anche se non appartenenti al "RIM", dovranno essere autorizzati ai fini idraulici.

Al termine dei tempi di esercizio della pratica irrigua tutti i manufatti in alveo andranno rimossi o messi in condizione di non creare ostacolo al naturale deflusso delle acque. Tale obbligo andrà inoltre rispettato anche nei periodi in cui la pratica irrigua viene esercitata nel caso di eventi alluvionali o allarme idrogeologico.





Art.16 Danni all'interno delle fasce di rispetto del RIM

Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, al Comune il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino all'interno della fascia di rispetto se non per dolo od imperizia dell'impresa o della ditta che per ordine del Comune ha effettuato gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art.17 Manutenzione dei corsi d'acqua del RIM

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua appartenenti al "RIM" viene attuata dal Comune, o direttamente o mediante accordi o convenzioni con i consorzi operanti sui territori comunali.

Gli interventi di manutenzione possono essere attuati anche da soggetti privati o pubblici diversi, purché debitamente autorizzati dai suddetti comuni.

Per i tratti di RIM posti in corrispondenza del limite amministrativo con altri comuni, le operazioni di manutenzione potranno essere svolte da uno dei due comuni a seguito di specifico accordo di programma o in altro modo che gli stessi predisporranno.

La manutenzione ordinaria è un'azione continua e periodica con l'obiettivo di mantenere in buono stato idraulico-ambientale gli alvei e in efficienza le opere idrauliche. La manutenzione straordinaria è quella che interviene normalmente dopo eventi alluvionali per ripristinare le condizioni di sicurezza, stabilità e funzionalità idraulico del corso d'acqua.

Sono da considerarsi interventi di manutenzione del territorio anche gli interventi di rinaturazione e riqualificazione ambientale di ecosistemi connessi al reticolo idrico.

L'imposizione delle fasce di rispetto sui corsi d'acqua del reticolo idrico è finalizzata sia a garantirne la tutela idraulica-ambientale che a consentirne l'accessibilità per interventi di manutenzione.

Per poter accedere ai corsi d'acqua, potrà essere necessario realizzazione rampe temporanee per i mezzi meccanici, che saranno rimosse dopo l'intervento.

La manutenzione dell'alveo comprende la rimozione di ciò che ostacola o potrebbe ostacolare il deflusso delle acque di piena ordinaria e straordinaria salvaguardando e conservando nel contempo e per quanto possibile, l'habitat ripariale tipico dei luoghi.

Nel dettaglio, la manutenzione consiste nella rimozione di eventuali rifiuti solidi, nel taglio della vegetazione arbustiva ed arborea pregiudizievole per il deflusso delle acque e per la stabilità delle sponde e degli argini incluso, dove necessario, il rimodellamento del fondo e delle sponde e il ripristino delle sezioni di deflusso in corrispondenza di ponti ed attraversamenti.

La manutenzione include altresì la rinaturazione delle sponde dissestate con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili e il restauro dell'ecosistema ripariale, compresa l'eventuale piantumazione di essenze autoctone.





Per quanto riguarda le opere idrauliche esistenti, la manutenzione prevede la pulizia e il controllo della loro stabilità, la rimozione di materiali di deposito che possano generare intasamenti e malfunzionamenti e il ripristino delle protezioni spondali eventualmente danneggiate.

La manutenzione degli argini e delle opere accessorie prevede il taglio della vegetazione che potrebbero pregiudicare la stabilità, la ripresa di scoscendimenti, la ricarica della sommità arginale, la verifica dei manufatti connessi (chiaviche, scolmatori, botti a sifone, ecc.).

Art.18 Pronto intervento sul RIM

Le procedure di pronto intervento sul RIM in caso di calamità naturale con pericolo per la pubblica incolumità e con conseguenze sulle attività pubbliche sono di competenza del Comune.

Tali procedure sono regolamentate dalla Regione Lombardia - Direzione Generale Protezione Civile, mediante specifiche delibere che forniscono i criteri per l'attuazione degli interventi in condizioni di urgenza e di somma urgenza.





TITOLO II – OPERE E ATTIVITÀ VIETATE O SOGGETTE A PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO COMUNALE DA REALIZZARSI SUL RIM IN ALVEO E NELLA FASCIA DI RISPETTO

Art.19 Opere e attività vietate

Fatte salve le attività consentite di cui al successivo articolo con riferimento all'art.96 del RD 523/1904, nell'alveo dei corsi d'acqua appartenenti del "RIM" è vietato:

- a. la formazione di opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque;
- b. l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione del corso d'acqua;
- c. qualunque opera o fatto che possa alterare negativamente la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti attinenti;
- d. le piantagioni che restringono la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- e. l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie; qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque;
- f. il danneggiamento, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le sponde; la rimozione degli alberi è consentita qualora la loro presenza possa intralciare il regolare deflusso delle acque;
- g. il danneggiamento di opere che sostengano le ripe dei corsi d'acqua;
- h. lo spostamento, la copertura o la tombinatura fatto salvo per interventi resi necessari per ragioni di incolumità, igiene, salute e sicurezza pubblica ad opera esclusiva del Comune;
- i. il posizionamento longitudinalmente in alveo di infrastrutture a rete in genere che riducano la sezione del corso d'acqua;
- j. i depositi di materiale di qualsiasi tipo che possano ostacolare il deflusso delle acque.

Fatte salve le attività consentite di cui al successivo articolo, nelle fasce di rispetto idraulico è vietata:

- a. la realizzazione di qualsiasi tipo di edificazione (sia fuori terra che interrata) e qualunque tipo di fabbricato o manufatto per il quale siano previste opere di fondazione, fatte salve quelle consentite, previo ottenimento del provvedimento autorizzativo idraulico.

Nota. Le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (d.g.r. n°7663 del 08/04/1986). Ciò definito, le recinzioni dovranno essere eseguite a metri 10 qualora trattasi di opere in muratura che si elevino oltre il piano campagna e a metri 4 se asportabili cioè formate da pali e reti metalliche, oppure in legno o simili.

- b. la realizzazione di tutte le opere (incluse le recinzioni) che comportano impedimento e/o limitino la possibilità di accesso alla fascia di rispetto da parte delle maestranze e dei mezzi meccanici necessari per l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovessero rendere necessarie sul corso d'acqua;





- c. la realizzazione di qualunque manufatto, opera, piantagione o deposito di materiale che possa ostacolare stabilmente l'uso cui sono destinate le fasce di rispetto;
- d. l'esecuzione di movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo e la morfologia complessiva del terreno;
- e. il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere che ostacoli il libero accesso al corso d'acqua;
- f. la realizzazione di ogni tipo di impianto tecnologico, salvo le opere attinenti la regimazione del corso d'acqua, la regolazione del deflusso o le derivazioni;
- g. le piantagioni che s'inoltrino dentro l'alveo, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque.

Art.20 Opere e attività consentite

Ferme restando le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa nazionale e regionale ed i vincoli previsti dal PGT, gli interventi elencati di seguito potranno essere eseguiti previa ottenimento di idoneo provvedimento autorizzativo del Comune di cui al successivo Art. 22.

In alveo, con riferimento all'art.97 del RD 523/1904, potranno essere realizzate le seguenti opere:

1. manufatti di regimazione e di difesa idraulica;
2. manufatti di attraversamento come passerelle, ponticelli, ponti, guadi ecc. nonché sottopassaggi pedonali o carreggiabili;
3. attraversamenti in subalveo, in caso di impossibilità di diversa localizzazione, di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.;
4. attraversamenti con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
5. attraversamenti con tubazioni e condotte sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento o ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
6. muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
7. scavi e demolizioni;
8. coperture parziali o tombature nei casi previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero imposte da ragioni di tutela della pubblica incolumità;
9. ricostruzione senza variazione di posizione forma di opere idrauliche e di attraversamento esistenti;
10. rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, ai guadi ed ai passi;
11. manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo dei manufatti pubblici esistenti;
12. la formazione di nuove opere per la regimentazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico (autorizzazione provinciale);
13. la pulizia ed eliminazione della vegetazione infestante o arborea e, qualora necessario, la rimozione di accumuli di materiale in alveo allo scopo di migliorare le condizioni di deflusso delle acque;
14. scarichi di acque fognarie e meteoriche residenziali e non, acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici, scarichi da attività agricola, industriale, commerciale ecc., scaricatori di troppo





pieno delle reti fognarie urbane, previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Nelle fasce di rispetto di 10 m potranno essere realizzate le seguenti opere e modificazione del suolo (le distanze indicate si intendono dal ciglio superiore della sponda o dal piede dell'argine):

- a. interventi di sistemazione a verde, compreso piantagioni, alberature e siepi a distanza non inferiore a 4 m, in modo da lasciare uno spazio per il passaggio dei mezzi necessari alla manutenzione dell'alveo;
- b. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo (come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05) di immobili esistenti, senza aumento di superficie o volume, senza aumento del carico insediativo e senza variazioni di posizione e forma. Sono consentiti gli adeguamenti alla normativa antisismica.
- c. infrastrutture lineari (viabilità) e a rete (oltre la fascia di 4 m se paralleli al corso d'acqua ed interrati), riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti. Gli interventi devono garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Nel dettaglio:
 - a. gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, elettriche, ecc.;
 - b. la posa di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti ecc.;
 - c. la posa di pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche, ecc.;
- d. interventi di demolizione senza ricostruzione;
- e. percorsi pedonali e ciclabili, oltre la fascia di 4 m se paralleli al corso d'acqua, e a condizione che si mantengano le quote esistenti e che vengano utilizzati materiali drenanti;
- f. rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
- g. formazione di presidi ed opere a difesa del corso d'acqua;
- h. cartelli pubblicitari, segnaletici o simili su pali o supporti di altro tipo (oltre 4 m);
- i. movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno, oltre la fascia di 4 m, purché finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza del rischio idraulico;
- j. ampliamento o ristrutturazione degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue;
- k. interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- l. miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia di rispetto (oltre la fascia di 4 m);
- m. depositi temporanei di materiale, purché non classificabile come rifiuto o materiale potenzialmente contaminante, oltre 4 m;
- n. l'esercizio di attività autorizzate con provvedimenti autorizzativi sovracomunali e limitatamente all'efficacia del provvedimento stesso;
- o. opere attinenti a regimazione delle acque, regolazione del deflusso, derivazione e captazione per approvvigionamento idrico e per il trattamento di acque reflue.





Art.21 Provvedimenti autorizzativi idraulici comunali

Le attività di cui al precedente articolo possono essere realizzate previo ottenimento del provvedimento autorizzativo del Comune, così individuato:

Interventi e opere in alveo (area demaniale)

Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale; sono considerate aree demaniali il perimetro dell'alveo e gli argini in rilevato se presenti.

Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei).

Trattandosi del Reticolo Idrico Minore entrambe le concessioni sono soggette al pagamento del solo canone demaniale. Il rilascio della concessione è comprensiva dell'autorizzazione ai soli fini idraulici e prevede la stesura e sottoscrizione di apposito disciplinare e l'emanazione di un decreto secondo i modelli tipo di cui all'allegato G della d.g.r. 4037/2020.

Interventi e opere nella fascia di rispetto di 10 m

Nulla-osta idraulico: autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispetto di 10 m dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.). Non soggetta al pagamento di canone demaniale.

Interventi con procedura d'urgenza

Autorizzazione provvisoria: autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza viene fatta dal Comune. Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività. Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.

Parere idraulico

Parere idraulico: valutazione di ordine tecnico che l'Ufficio Tecnico del Comune esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un corso d'acqua del "RIM". Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.

Interventi realizzati direttamente dal Comune o su sua disposizione

Gli interventi realizzati sul "RIM" dal Comune, o su sua disposizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.





Le istanze per l'ottenimento dei predetti provvedimenti autorizzativi devono essere presentate al protocollo del Comune che le trasmette alla struttura comunale competente. Le istanze devono essere presentate utilizzando il modello comunale all'uopo predisposto e pubblicato sul sito comunale; alle istanze deve essere allegata la documentazione indicata all'articolo di riferimento.

Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, la struttura comunale competente rilascia il provvedimento finale. Il predetto termine può essere interrotto per motivata richiesta di documenti integrativi o di modifiche rispetto al progetto originario; il termine ricomincia a decorrere, per intero, dalla data di ricezione della documentazione integrativa o modificativa.

Il rilascio di concessioni di polizia idraulica è subordinato al versamento di un canone e di una cauzione di cui ai rispettivi articoli di riferimento.

Le attività istruttorie comunali conseguenti ad un'istanza possono essere supportate da altri enti, nonché da esperti esterni all'ente aventi particolare e qualificata esperienza nelle materie e nei temi coinvolti dall'oggetto della stessa istruttoria; le relative spese sono a carico dell'interessato, titolare dell'istanza.

Il provvedimento autorizzativo di cui al presente articolo non sostituisce l'autorizzazione paesaggistica, nonché l'idoneo titolo edilizio, eventualmente necessari alla realizzazione dell'opera o dell'intervento.

Art.22 Autorizzazione paesistica

Le opere e gli interventi da realizzarsi su corsi d'acqua del "RIM", che ricadono all'interno della normativa paesistica, dovranno ottenere apposito atto autorizzativo la cui competenza al rilascio è definita dall'art. 80 della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii.. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al documento "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della l.r. 11 marzo 2005 n. 12" approvato con d.g.r. 15 marzo 2006 n°2121. Dette autorizzazioni dovranno essere richieste al Comune o agli altri organi competenti successivamente al rilascio del provvedimento autorizzativo idraulico comunale e prima della realizzazione delle opere e della richiesta del titolo abilitativo edilizio comunale.





TITOLO III - NORME PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN ALVEO E NELLA FASCIA DI RISPETTO DEL RIM

Chi intende realizzare in alveo e all'interno della fascia di rispetto dei corsi d'acqua del "RIM" un'opera o un cambiamento d'uso del suolo relativamente agli interventi ammissibili di cui all'Art. 21 dovrà presentare specifica richiesta al Comune corredato dalla documentazione tecnica indicata all'articolo di riferimento.

Nella maggior parte dei casi la documentazione tecnica dovrà essere comprensiva di uno studio idrologico-idraulico che verifichi le condizioni di deflusso delle piene.

Per le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal vigente PGT, dovranno essere assicurati il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

Art.23 Opere di attraversamento

La realizzazione di opere di attraversamento (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiore a 6 m dovranno essere realizzati secondo i dettami della Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n°2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006).

Per gli attraversamenti con luci inferiori a 6 m (rimanendo facoltà del Comune di richiedere l'applicazione, in tutto o in parte della sopracitata direttiva), il progetto dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologica-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo adeguato all'opera.

In casi particolari, quando si tratti di infrastrutture di modesta importanza sempre con luci inferiori ai 6 m, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione alle esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

Si dovrà verificare che le opere siano coerenti con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comportino alterazioni delle condizioni di rischio idraulico, siano compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Per il dimensionamento delle opere ed in particolare dei ponti è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.





La soluzione progettuale per i ponti e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso in piena. In particolare, il profilo idrico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'assetto difensivo presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

I manufatti devono essere realizzati in modo tale da:

- non restringere la sezione dell'alveo con spalle e rilevati;
- non avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- non comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione.

In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

In linea generale per gli attraversamenti in sub-alveo la quota di posa dovrà essere tale da consentire l'abbassamento di 1 m dal fondo dell'alveo; tale misura potrà essere ridotta sulla base di un accurato rilievo topografico della livelletta di fondo (profilo longitudinale) e congiuntamente alla realizzazione di una soletta in c.a. di adeguato spessore conservando comunque uno spazio utile di 50 cm.

Qualora in futuro, a seguito dell'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corso d'acqua da parte del Comune si rendesse necessario apportare delle modifiche e/o lo spostamento dell'opera in sub-alveo, ciò dovrà essere fatto a cura e spese del richiedente.

Tutte le opere dovranno essere conformate in maniera tale da consentire l'allargamento dell'alveo di 1.5 m su entrambe le sponde.

Tutti gli attraversamenti dovranno essere opportunamente segnalati in sito a cura e spese del richiedente la concessione con indicazione delle caratteristiche dell'attraversamento.

Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d'acqua, non è richiesta la verifica idraulica.

Art.24 Attraversamenti esistenti

Nel caso di ponti e passerelle esistenti, per il rinnovo della concessione o per la regolarizzazione nel caso di assenza di concessione, dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante.

La verifica dovrà essere condotta per valutare gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente; effetti di rigurgito a monte e compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.





Qualora la verifica di compatibilità idraulica faccia emergere delle criticità all'intorno, si dovranno valutare "le condizioni di esercizio transitorio della struttura" sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati e i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari.

Le condizioni di esercizio transitorio saranno trasmesse ai soggetti competenti per le funzioni di protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992 n°225, al fine di tenerne conto nel Piano di Emergenza Comunale.

L'analisi delle condizioni di esercizio provvisorio deve contenere:

- a. la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità idraulica dell'opera relativamente alle portate di progetto e al franco minimo;
- b. la programmazione di interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;
- c. la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n°34233 del 25 febbraio 1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;
- d. la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 100 anni (corsi d'acqua non «fasciati»); nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;
- e. la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;
- f. l'installazione di un idrometro, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;
- g. la definizione del soggetto responsabile per la sorveglianza e la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;
- h. il riconoscimento della eventuale necessità di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera.

Nel caso in cui la verifica idraulica evidenzi elementi di inadeguatezza, deve essere predisposto un "progetto di adeguamento" contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente.

Tale progetto è bene che sia sviluppato con un grado di dettaglio sufficiente a chiarire inequivocabilmente le linee di intervento, ovvero ad un livello di «studio di fattibilità». Nel progetto devono essere ben evidenziati i rapporti causa/effetto, cioè il collegamento tra la criticità e l'intervento scelto per la sua riduzione/rimozione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'interesse storico-monumentale, se presenti.





Art.25 Attraversamenti con posa di manufatti in alveo

Dovranno avere una lunghezza massima non superiore a 6 m e non dovranno provocare un restringimento della sezione di deflusso del corso d'acqua.

La dimensione della luce di deflusso dovrà essere suffragata da un esame puntuale della portata di transito e delle condizioni idrauliche del moto.

La quota di posa dei manufatti a sezione circolare o rettangolare dovrà essere valutata sulla base di un rilievo longitudinale adeguatamente esteso verso monte e valle per almeno 100 m complessivi, fatte salve singolarità topografiche.

Art.26 Fiancheggiamenti/parallelismi con condotte di servizio e/o cavidotti

I parallelismi di servizi dovranno distare almeno 4 m dal ciglio superiore della sponda incisa o dal piede dell'argine. La profondità dello scavo dovrà essere ridotta al minimo valore possibile compatibilmente col transito dei mezzi d'opera addetti alla manutenzione del corso d'acqua.

Art.27 Viabilità

Tra il ciglio superiore del corso d'acqua ed il piano viabile, dovrà essere interposta una banchina in terra naturale della larghezza minima di 2 m che potrà essere ridotta qualora vengano attuati dispositivi di sostegno della scarpata.

Ogni e qualsiasi accorgimento da adottare ai fini della pubblica incolumità sarà esclusivo onere del richiedente. Gli eventuali dispositivi adottati (segnaletica, pali di illuminazione, ecc.) dovranno essere compatibili con le operazioni di manutenzione del corso d'acqua.

Non verranno riconosciuti danni di alcun genere che dovessero verificarsi alle opere conseguentemente al passaggio di mezzi d'opera addetti alla manutenzione.

I percorsi pedonali e ciclabili, se paralleli al corso d'acqua, dovranno essere realizzati oltre la fascia di 4 m a condizione che si mantengano le quote esistenti e che vengano utilizzati materiali drenanti.





Art.28 Sottopassi

I sottopassi per attraversamento delle opere viarie dovranno garantire il mantenimento della sezione preesistente del canale, evitandone restringimenti. La sezione dell'alveo a valle dell'attraversamento dovrà sempre risultare maggiore e/o uguale a quello di monte.

I sottopassi dovranno essere dotati di idonei manufatti di imbocco e sbocco allo scopo di evitare rigurgiti, malfunzionamenti od erosioni delle sponde in corrispondenza della sezione di collegamento tra il nuovo e l'esistente.

Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, questi manufatti dovranno essere dimensionati, oltre che in base alle specifiche esigenze idrauliche ed irrigue, anche in maniera da garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica.

Art.29 Difese spondali

Sono ammesse difese radenti (difese di sponda di tipo longitudinale, realizzate al fine di evitare l'erosione e fissare la posizione della linea di sponda, realizzate con scogliere, gabbioni, astoni di salice, legname e pietrame, viminate e fascinate o muri di sponda) che non modifichino la sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna realizzate in modo tale da non creare discontinuità nell'andamento della corrente.

La realizzazione di muri di sponda verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno del centro abitato e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Conseguentemente, chi intende realizzare un muro di sponda verticale su un corso d'acqua del "RIM" deve dimostrare che non sono possibili alternative al muro e deve produrre una verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B» approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti.

Art.30 Argini

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, per il rifacimento e il miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua del "RIM", dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine





diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione.

Art.31 Recinzioni

Le recinzioni parallele al corso d'acqua in muratura fissa, che si elevino oltre il piano campagna o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo), dovranno essere eseguite a metri 10.

Le recinzioni parallele al corso d'acqua "asportabili", cioè formate da pali e reti metalliche, oppure in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione, potranno essere realizzate ad una distanza di metri 4 con obbligo di mantenere costantemente libera tale fascia da ogni e qualsiasi impedimento anche provvisorio. Nell'autorizzazione sarà precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico.

La fascia di rispetto idraulico di metri 4 resta in manutenzione al richiedente e lungo la stessa non dovranno essere messe a dimora piantagioni o arbusti di altro genere, né dovranno essere poste cordone, pavimentazioni o qualsivoglia tipo di costruzione, anche a titolo precario, al fine di permettere il transito dei mezzi manutentori del comune ed il deposito di eventuale materiale di risulta da espurghi e diserbi.

Le recinzioni ortogonali al corso d'acqua nel tratto finale dovranno essere sostituite da un cancello della larghezza minima di metri 5 con consegna al Comune di copia delle chiavi.

Art.32 Tombinature

Si definisce tombinatura una serie di manufatti per la copertura di un tratto cospicuo di un corso d'acqua. Ai fini del presente regolamento sono considerate tombinature la copertura con lunghezza superiore a metri 5.

Ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 152/2006 potranno essere consentiti gli intubamenti qualora ne venga documentata la necessità per motivi di incolumità delle persone, igiene e salute pubblica, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

Qualora ricorrano le suddette motivazioni e quindi sia necessario tombinare tratti di corsi d'acqua, dovrà essere sempre garantita la possibilità di accesso e ispezione agli stessi e la possibilità della loro manutenzione, con dimensioni, modalità e frequenza tali da permettere il controllo delle opere di confluenza e derivazione, delle opere d'arte e di ogni tronco omogeneo.

Per i tratti dei corsi d'acqua intubati esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante. I sistemi tipo





griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

I manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi.

Le tombinature dovranno essere supportate da verifiche idrauliche e geotecniche di dettaglio.

Art.33 Disciplina degli scarichi

L'autorizzazione allo scarico nei corsi d'acqua del "RIM", ai sensi del presente Regolamento, è rilasciata solamente sotto l'aspetto della *"quantità delle acque recapitate"* ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, alla autorizzazione allo scarico, sotto l'aspetto *"qualitativo"* rilasciata, ai sensi dell'art. 124, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, dalla Provincia di Milano, nel rispetto delle indicazioni del suddetto decreto legislativo e successive modificazioni ed integrazioni.

Il riferimento normativo per la valutazione delle richieste in termini di quantità recapitabili nei recettori (incluso il "RIM") è l'art. 8 del Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7 - Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) (e ss.mm.ii.).

Il citato regolamento all'art. 7 suddivide *"il territorio regionale nelle seguenti tipologie di aree, in funzione del livello di criticità idraulica dei bacini dei corsi d'acqua ricettori: aree A, ovvero ad alta criticità idraulica, aree B, ovvero a media criticità idraulica, aree C, ovvero a bassa criticità idraulica"* (si veda All. C).

"Gli scarichi nel ricettore sono limitati mediante l'adozione di interventi atti a contenere l'entità delle portate scaricate entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore stesso e comunque entro i seguenti valori massimi ammissibili:

- a) per le aree A: 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento;
- b) per le aree B: 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento;
- c) per le aree C: 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento.

Il gestore del ricettore può imporre limiti più restrittivi di quelli di cui al comma 1, qualora sia limitata la capacità idraulica del ricettore stesso ovvero ai fini della funzionalità del sistema di raccolta e depurazione delle acque reflue.

Al fine di contribuire alla riduzione quantitativa dei deflussi di cui all'articolo 1, comma 1, le portate degli scarichi nel ricettore, provenienti da sfioratori di piena delle reti fognarie unitarie o da reti pubbliche di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, relativamente alle superfici scolanti, ricadenti nelle aree A e





B di cui all'articolo 7, già edificate o urbanizzate e già dotate di reti fognarie, sono limitate mediante l'adozione di interventi atti a contenerne l'entità entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore e comunque entro il valore massimo ammissibile di 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, fuorché per gli scarichi direttamente recapitanti nei laghi o nei fiumi Po, Ticino, Adda, Brembo, Serio, Oglio e Mincio, che non sono soggetti a limitazioni della portata”(estratto art. 8).

Riguardo all'aspetto qualitativo, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, industriali e urbane devono essere adeguati ai disposti della Parte III, Sezione II del D.lgs. 152/2006 e del Regolamento Regionale 24/03/2006, n°3 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26” e rispettare in particolare i valori limite di emissione dagli stessi previsti.

Sotto il medesimo profilo, gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività produttive, nonché quelle di seconda pioggia nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del Regolamento Regionale 24/03/2006, n° 4 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”.

Si rimanda comunque alla consultazione delle norme citate per una visione più approfondita dell'argomento.

Il manufatto di recapito degli scarichi dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano evitati fenomeni di rigurgito.

Per gli scarichi in argomento, qualora la situazione lo richieda in relazione all'entità dello scarico e alle caratteristiche del corso d'acqua, occorre prevedere accorgimenti tecnici (quali ad esempio manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insacco di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso.

Per le nuove aree di lottizzazione ed in generale per gli insediamenti residenziali ed industriali, si dovrà predisporre un adeguato progetto relativo alla raccolta e smaltimento delle acque con la previsione di realizzazione di vasche di laminazione, progettate considerando i valori di pioggia massima prevista e le condizioni di diverso deflusso delle superfici oggetto di intervento. Le acque raccolte andranno recapitate nel corso d'acqua previa verifica della capacità di smaltimento.





TITOLO IV – PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL RIM

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico sarà conforme al disposto della Legge 241/90 e s.m.i. e della l.r. 1 febbraio 2012, n.1 e si concluderà entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Qualora il procedimento dovesse concludersi in ritardo, nel provvedimento sarà specificato il termine effettivamente impiegato e saranno spiegate le ragioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n. 241/1990 e art. 4, c. 2, l.r. n. 1/2012).

Art.34 Procedura per le richieste di concessione o nulla osta idraulico

Le richieste di concessione con o senza occupazione di area demaniale per la realizzazione di interventi ammissibili in alveo e di nulla osta all'esecuzione delle opere ammissibili nelle fasce di rispetto dovranno essere presentate al Comune utilizzando specifica modulistica predisposta dalla stessa corredata dalla documentazione indicata all'art.37.

È previsto il pagamento al Comune delle spese di istruttoria.

Istruttoria

All'arrivo di una richiesta di nulla-osta idraulico o concessione, alla pratica viene assegnato un numero identificativo.

Il funzionario «istruttore»: provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, ai sensi dell'art. 8, Legge 241/90. Nella comunicazione saranno indicati l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Si procede quindi alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, bollettino spese di istruttoria, pareri ambientali, certificazione antimafia, parametri per il calcolo del canone).

Se la documentazione non è completa vengono richieste integrazioni, queste dovranno pervenire entro un congruo termine, in alternativa l'istante dovrà comunicare la propria rinuncia alla domanda. Se la domanda è completa, prosegue l'iter.

Nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano





all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10bis, Legge 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si procede alla pubblicazione della domanda mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo di 15 giorni.

La pubblicazione conterrà la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione conterrà anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

Quando convergano più interessi pubblici, il funzionario istruttore potrà avvalersi della Conferenza dei Servizi come previsto dalla Legge 241/90 e ss.mm.ii..

In caso di istruttoria favorevole, se trattasi di concessione con o senza occupazione fisica di area demaniale, il funzionario istruttore predispone lo schema di disciplinare di concessione secondo lo schema tipo dell'Allegato G della d.g.r. 4037/2020) ed effettua il calcolo del canone dovuto, nonché delle eventuali imposta e cauzione.

Se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo e se trattasi di parere idraulico, procede alla redazione del provvedimento relativo.

Predisposizione del disciplinare (per le concessioni)

Il funzionario istruttore predispone il disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato G) inserendo, in base alla tipologia di opera, eventuali prescrizioni di tipo gestionale e il decreto di concessione secondo il decreto tipo (Allegato G).

Convoca il richiedente presso gli uffici comunali per la sottoscrizione del disciplinare comunicando gli importi del primo canone, dell'eventuale cauzione e delle spese di registrazione; in base al DPR del 26 aprile 1986 n°131 le concessioni sui beni demaniali sono soggette a registrazione. In particolare la tariffa parte 1, art. 5 (atti soggetti a registrazione in termine fisso) al punto 2 indica che le concessioni sui beni demaniali vanno registrate applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo (canone + imposta) per il numero degli anni di durata della concessione.

Se entro il termine di 90 giorni il richiedente non si presenta per la sottoscrizione si considera non più interessato alla concessione, pertanto il Comune rigetterà la domanda.

Sottoscrizione del disciplinare e adozione del decreto

Convocato il richiedente il funzionario istruttore verifica la correttezza dei dati necessari, il pagamento delle somme dovute, e completa il disciplinare che viene sottoscritto in duplice originale dal funzionario istruttore e dal richiedente la concessione e provvede a repertoriarlo.

Contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare adotta il decreto di concessione nel quale sono riportati gli estremi del disciplinare sottoscritto e repertoriato, che viene approvato quale allegato parte integrante e sostanziale del provvedimento, e dispone per i successivi adempimenti di registrazione.





Art.35 Procedura relativa alla richiesta di modifica, rinnovo, rinuncia e revoca di una concessione esistente

All'arrivo di una richiesta di modifica o rinnovo di una concessione esistente, viene recuperato il numero di pratica precedente e seguito lo stesso iter della pratica nuova indicato all'art. 35, per verificare che permangono le condizioni di concedibilità.

All'arrivo di una richiesta di rinuncia di una concessione esistente, viene recuperato il numero di pratica, quindi:

- viene verificato che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati e, in caso negativo, vengono richiesti;
- il funzionario istruttore effettua un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse e qualora le opere non siano state rimosse, dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi;
- qualora le opere siano state rimosse, verifica che le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili e, in caso negativo, ordina le opere di sistemazione;
- quando le opere siano state rimosse ed i luoghi siano stati sistemati in modo opportuno, procede alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;
- predispone il decreto di chiusura della concessione idraulica e trasmette il decreto al concessionario.

Nel provvedimento con il quale si dichiara la revoca del precedente titolo concessorio saranno esplicate le ragioni di tale decisione (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario).

Il provvedimento di revoca non può avere efficacia retroattiva.

Art.36 Documentazione a corredo delle richieste di concessione e nulla osta idraulico

Le richieste di autorizzazione e nulla-osta idraulico dovranno essere corredate con la documentazione tecnica di seguito elencata in triplice copia, sottoscritta da uno o più tecnici abilitati, e quant'altro ritenuto necessario a insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico del Comune.

L'approfondimento richiesto nello sviluppo della documentazione tecnica sarà commisurato all'opera/utilizzo ed al tipo di corso d'acqua del "RIM".

A lavori ultimati dovrà essere presentato il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto dal soggetto utilizzatore, Ditta esecutrice e Direttore dei Lavori.

Nel caso di concessione con realizzazione di un manufatto in area demaniale alla sottoscrizione del disciplinare verrà richiesta la georeferenziazione dell'opera.

Documentazione tecnica:





1. Relazioni tecnica riportante:
 - a. descrizione dei luoghi,
 - b. motivazioni della realizzazione dell'opera o dell'intervento,
 - c. caratteristiche tecniche dell'opera o dell'intervento,
 - d. calcolo della superficie demaniale richiesta nel caso di occupazione e quanto altro in grado di illustrare compiutamente: lo scopo e la funzionalità dell'intervento richiesto,
 - e. il grado di interferenza idraulica sul corso d'acqua e le più opportune considerazioni sulle modifiche agli aspetti ambientali e paesaggistici;
2. Verifica di compatibilità idraulica (relazione idrologica-idraulica) in caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti, etc.) in ottemperanza alla direttiva dell'Autorità di Bacino del Po;
3. Relazione geomorfologica e idrogeologica eventuale e rapportata all'opera/intervento in progetto;
4. Relazione geotecnica nei casi previsti dal DM 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni";
5. Relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici;
6. Relazione di calcolo nel caso di strutture in C.A.;
7. Piano di manutenzione delle nuove opere o degli interventi, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto.

Gli elaborati grafici dovranno essere redatte in coordinate assolute conformi alla Carta Tecnica Regionale CTR (UTM32N/WGS84). Tutti gli elementi rappresentati dovranno essere individuati in "quote assolute" (non saranno accettate "quote relative").

Elaborati grafici:

1. Corografia 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione o di nulla osta idraulico, con delimitazione del bacino imbrifero sotteso dalla sezione di intervento;
2. Estratto di mappa catastale aggiornata alla data di presentazione a scala 1:2.000 con il posizionamento delle opere oggetto della concessione o di nulla osta idraulico;
3. Estratto del PGT e estratto della Carta fattibilità geologica;
4. Planimetria dello stato di fatto e di progetto, quotate rispetto a punti fissi (rilievo topografico) con l'indicazione dei confini catastali privati e demaniali;
5. Sezione trasversale al corso d'acqua (stato di fatto e di progetto) ove vengono realizzate le opere oggetto della concessione o del nulla osta idraulico debitamente quotate;
6. Sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione o del nulla osta idraulico;
7. Profilo idraulico;
8. Planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate;
9. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

Attestazioni e Certificazioni:

1. nel caso di scarico certificazione dell'Amministrazione Provinciale, o copia conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi dell'art. 124, comma 7 del D.Lgs. 152/2006;
2. Assunzione di responsabilità per l'esecuzione e mantenimento delle opere;





3. Attestazione che le opere o gli interventi non comportano conseguenze negative sul regime delle acque;
4. Attestazione che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi.

TITOLO V - CONDIZIONI GENERALI E CONTENUTI DEI DISCIPLINARI E DEI DECRETI DI CONCESSIONE DEMANIALE

I disciplinari e i decreti di concessione demaniale riporteranno indicazioni riguardanti condizioni, durata e norme alle quali sono assoggettate.

L'occupazione di area demaniale prevede il pagamento di un canone di polizia idraulica annuale stabilito dall'allegato F della d.g.r. 4037/2020 in relazione alle diverse tipologie di opere e occupazioni.

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione, bolli, registrazioni, imposte, tasse, copia di atti o quant'altro occorra sono a carico del richiedente.

In mancanza di rinnovo, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Comune ha facoltà di eventualmente ritenere, le opere costruite senza corrispondere alcun indennizzo.

Art.37 Disciplinare e decreto di concessione idraulica e obblighi del concessionario

I disciplinari di concessione e i rispettivi decreti che verranno emessi dal Comune saranno redatti tenendo conto dei decreti e dei disciplinari tipo della Regione Lombardia riportati nell'allegato G della d.g.r. 4037/2020. Al presente regolamento sono allegati un disciplinare e un decreto tipo per il Comune di Bellusco.

L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Comune.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Comune ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.





Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un canone annuo quantificato nella misura e con le modalità stabilite dall'Art.40 e un cauzionale di cui all'Art.41.

In particolare richiamando quanto sopra saranno previste le condizioni generali e le prescrizioni tecniche di seguito specificate ed altre eventuali ulteriori se ritenute opportune per il caso in esame:

1. il richiedente si assume, in forma continuativa per sé ed aventi titolo in futuro, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera oggetto della richiesta;
2. qualora particolari esigenze lo richiedano, il richiedente dovrà, a propria cura e spese, provvedere all'adeguamento dei luoghi secondo le direttive impartite dal Comune;
3. l'autorizzazione/concessione viene accordata:
 - a. senza pregiudizio dei diritti di terzi pubblici e/o privati;
 - b. con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti autorizzati;
 - c. con la facoltà, da parte del Comune, di revocarle, modificarle o imporvi altre condizioni;
 - d. con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del R.D. 523/1904 e successivi aggiornamenti in materia di polizia idraulica;
 - e. con l'obbligo di pagamento, da parte del richiedente, di tutte le spese di stipula dell'atto;
 - f. con l'obbligo di rimuovere le opere riconducendo i luoghi al pristino stato al termine della concessione e nei casi di scadenza o rinuncia della medesima.
4. le opere dovranno essere eseguite in conformità agli elaborati presentati ed approvati dal Comune;
5. prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere comunicato tramite lettera il nominativo del Direttore dei Lavori;
6. la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso;
7. il periodo di esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente concordato con il Comune e, per tutta la durata degli stessi, la ditta richiedente sarà responsabile del corretto funzionamento idraulico del corso d'acqua relativamente sia al servizio di scolo che a quello irriguo, limitatamente agli aspetti legati alle opere autorizzate;
8. entro trenta giorni dalla conclusione delle opere, il Direttore dei Lavori dovrà sottoscrivere la relazione di conformità delle opere realizzate a quelle autorizzate.

Art.38 Durata delle concessioni

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di 19 anni (diciannove), con possibilità di rinnovo della stessa.

Per le opere di pubblica utilità, realizzate da un ente pubblico, la durata può essere elevata ad un massimo di anni 30 (trenta).

E' discrezione del Comune valutare durate diverse per specifici provvedimenti concessori.

Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata.





Il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione per ragioni di pubblico interesse, in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno – mediante preavviso di tre mesi.

Entro il termine fissato da detta revoca, il concessionario deve provvedere a proprie spese alla demolizione dell'opera e all'asportazione completa dei materiali di risulta, nonché all'eventuale ripristino delle pertinenze demaniali o comunali, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualunque genere.

In caso di inadempienza, provvede d'ufficio il Comune a spese del titolare della concessione, con recupero delle somme a carico del concessionario.

In mancanza di rinnovo, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Comune ha facoltà di eventualmente ritenere, le opere costruite.

Art.39 Canoni di concessione idraulica

Il canone annuo di concessione idraulica in funzione del tipo di opera o di occupazione dell'area demaniale è stabilito dalla Regione Lombardia dall'allegato F della d.g.r. 4037/2020 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica".

Gli importi contenuti nel suddetto allegato F sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'Euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 ottobre 1981, n°546, convertito con modificazioni nella Legge 1 dicembre 1981, n°692). Il canone è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.

Per gli utilizzi non espressamente contemplati nell'allegato F la determinazione del canone anno di concessione è rimandata alla valutazione motivata e discrezionale del Responsabile del procedimento che valuterà, di volta in volta, la tipicità del caso e deciderà quale canone, ricompreso nell'allegato F, andrà applicato.

Il canone di occupazione demaniale comprende anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato, è dovuto per anno solare ed entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio «con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero»; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 29 giugno 2009, n°10).

Il canone annuo, per tutte le opere realizzate da Enti pubblici (identificati dal Decreto legislativo 30 marzo 2001 n°165 articolo 1, comma 2) e dalle società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della l.r. 27 dicembre 2006 n°30 e ss.mm.ii.), viene calcolato applicando il 10% dei valori dall'allegato F della d.g.r. 4037/2020.





Il canone minimo, sia per uso pubblico che privato, per qualunque tipologia di opera, anche in funzione dell'applicazione delle riduzioni non può essere inferiore a Euro 76,96 o €. 153,92 in caso di occupazione delle aree del demanio idrico.

Nel caso di multi titolarità la quota di canone per ogni concessionario non potrà essere inferiore a Euro 15,39.

Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del Regolamento Regionale 2/2006 il canone per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione.

Art.40 Cauzione

Nel caso il canone annuo (eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale), risulti di importo complessivo superiore a € 1.500,00, il concessionario dovrà versare, solo per il primo anno, una cauzione pari ad una annualità del canone.

Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale (L.R. n. 10/2009, art. 6, comma 9 modificata dalla L.R. n. 19/2014, art. 4 comma 2).

Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

La cauzione a garanzia può essere costituita tramite fidejussione bancaria o assicurativa, oppure tramite versamento a favore del Comune.

Qualora l'istruttoria evidenzia che la parziale o non corretta realizzazione dell'opera di cui si richiede la concessione potrebbe creare un serio pregiudizio all'efficienza idraulica del corso d'acqua, alla sottoscrizione del disciplinare di concessione verrà richiesto alla ditta richiedente un deposito cauzionale aggiuntivo a favore del Comune di importo pari al costo di realizzazione dell'opera stessa comprensiva di IVA.

Art.41 Cessione/sub concessione e sub ingresso mortis causa

La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri con la conseguenza che le modificazioni del soggetto passivo del rapporto concessorio sono sempre rilevanti, determinandone di norma la cessazione.

Il privato dunque non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o «sub concedere» a sua volta senza l'espresso consenso del Comune.

In caso di decesso del Concessionario, gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione).

Qualora il Comune non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario.





Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e il Comune potrà avanzare nei confronti degli stessi richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi.

Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, il Comune si rivolgerà a chi occupa sine titolo l'area demaniale.

È fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

Art.42 Modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca della concessione

La concessione può subire variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone.

Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Comune, per volere di quest'ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Se il Concessionario rinuncia alla concessione, a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun sub ingresso.

Se il Concessionario rinuncia alla concessione su richiesta del Comune, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia con contestuale ripristino dello stato dei luoghi. La concessione decade in caso di:

- a. modificazioni del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate del Comune;
- b. diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Comune;
- c. omesso pagamento del canone annuale oltre i 60 giorni decorrenti dalla scadenza stabilita;
- d. inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti.

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dal Comune con apposito provvedimento (decreto).

Su richiesta del Comune, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale. Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al





provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area.

La concessione può essere revocata dal Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di revoca e ripristino dello stato dei luoghi.

Entro il termine fissato dalla revoca, il concessionario deve provvedere a proprie spese alla demolizione dell'opera e all'asportazione completa dei materiali di risulta, nonché all'eventuale ripristino delle pertinenze demaniali o comunali, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualunque genere. In caso di inadempienza, provvede d'ufficio il Comune con recupero delle somme a carico del concessionario.

Art.43 Responsabilità e manleva

Il concessionario deve tenere indenne il Comune da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o privata, alle persone o alle cose, in relazione alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure tenere sollevato e indenne il Comune stesso da ogni reclamo, azione o molestia – anche di carattere giudiziario – che possano essere promossi da terzi, altre Amministrazioni Pubbliche, enti o privati, in relazione all'esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione. In ogni caso il concessionario stesso se ne deve assumere la piena responsabilità, sia civile che penale.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare all'opera oggetto di concessione, anche a seguito di dissesti della proprietà demaniale o privata e delle sue pertinenze. A tal proposito, il concessionario rinuncia a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo verso il Comune, così come rinuncia ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo per l'eventuale sospensione dell'uso dell'opera oggetto di concessione.

Art.44 Esigenze idrauliche

Il Comune ha la facoltà di imporre al Concessionario nuove condizioni durante il corso della concessione, nonché la facoltà, da farsi valere in dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o di lavori comunali, di fare demolire o di far modificare – a spese della ditta – l'opera oggetto del provvedimento senza che ciò comporti, per il Comune, obbligo di ripristinare, né totalmente né parzialmente, l'opera demolita o modificata e neppure di corrispondere, per quanto sopra, indennizzi o compensi di sorta.





TITOLO VI - SANZIONI

Art.45 Ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

Le attività` concernenti la vigilanza, l'accertamento e la contestazione delle violazioni relative al "RIM" competono al Comune.

Le violazioni al presente Regolamento di Polizia Idraulica sono equiparate alle violazioni in materia edilizia e ad esse si applicano le relative ammende.

In caso di opere abusive, o difformi da quanto autorizzato, realizzate nell'area demaniale, la diffida a provvedere al ripristino sarà disposta con apposita Ordinanza ai sensi e nei modi previsti dell'art. 35 *"Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici"* del DPR 6 giugno 2001, n°380 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"* e ss.mm.ii..

Art.46 Sanzioni relative al pagamento del canone di concessione

In caso di ritardo del pagamento del canone di concessione annuale si applica una sanzione amministrativa stabilita dal Comune nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Per ritardo pagamento deve intendersi un tempo non superiore a 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla scadenza stabilita per il pagamento.

L'omesso pagamento del canone oltre il suddetto termine ultimo, determina la decadenza della concessione e quindi il concessionario deve provvedere a propria cura e spese, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione.





Allegati

- Allegato F “Canoni regionali di polizia idraulica” (d.g.r. 14 dicembre 2020 - n. XI/4037)
- Allegato G “Modelli” (d.g.r. 14 dicembre 2020 - n. XI/4037)
- Allegato H “Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale e minore” (d.g.r. 14 dicembre 2020 - n. XI/4037).



CANONI REGIONALI DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA		
Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
A	Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali	
A.1	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 150.000 volts e linee tecnologiche con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini.	€. 1,58 per metro lineare Importo minimo €. 78,90
A.2	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linee tecnologiche con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari.	€. 3,16 per metro lineare Importo minimo €. 157,80
Note per A.1 A.2	<p>Il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un costo a metro lineare. Il canone si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione; ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come una linea separata. Per manufatti di forma non circolare ci si riconduce al diametro del cerchio avente superficie equivalente alla sezione considerata.</p> <p>Per le opere senza impatto paesaggistico (in sub alveo, interrati o inseriti all'interno di strutture esistenti o sotto le alzaie), il canone è ridotto del 50 %, tale riduzione non si applica alle opere affrancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti; per gli impianti di illuminazione con pali, il canone si calcola sulla lunghezza della linea di alimentazione, per quelli a pannelli solari si considera la lunghezza del filare dei pali.</p> <p>Per questa tipologia di opere il canone è raddoppiato in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale e/o di manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p> <p>Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (A.1 e A.2), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, per le quali il riferimento è la tabella 1a dell'Allegato H alla presente deliberazione.</p>	
A.3	Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali di infrastrutture della rete di telecomunicazione o comunicazione elettronica.	Gratuito
	Gli attraversamenti, i parallelismi e le percorrenze in aree demaniali con infrastrutture di comunicazione elettronica non sono soggetti al pagamento di alcun onere, compresi pertanto i canoni di polizia idraulica, così come stabilito da sentenze della Corte di Cassazione (es: sentenza n. 14789/2014 e n. 17537/2015). Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente deliberazione di Giunta Regionale.	
C	Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi	
C.1	Ponti di collegamento a fondi interclusi.	€. 78,90
Note per C.1	<p>Il canone è stabilito per opera e si applica a manufatti di larghezza dell'impalcato fino a metri 5.00.</p> <p>Per quanto concerne il canone per attraversamenti di collegamento ai fondi interclusi, è da considerare un canone pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità realizzate per gli enti pubblici.</p> <p>Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione del fondo nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà.</p>	
C.2	Passerelle - ponti - tominature – sottopassi.	€. 4,20 per metro quadro Importo minimo €. 157,80
Note per C.2	<p>Il canone è applicato per metro quadrato, è indipendente dall'uso e la superficie occupata si calcola con la proiezione dell'impalcato sull'area demaniale. Se, sulla copertura del corso d'acqua è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone ha un costo di €. 8,40 per metro quadro indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia.</p>	
Note per C.1 C.2	<p>Il canone è applicato in funzione dell'impatto che l'opera esercita sul regime idraulico del corso d'acqua; ovvero in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo), approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006.</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce adeguato, ed il canone subirà una riduzione: €. 2,10 per metro quadro (€. 4,20 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica).</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ma non rispetta il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce compatibile ed il canone non subirà variazione.</p> <p>Se un manufatto non rispetta né i dati di portata né il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce non compatibile, ed il canone subirà un aumento: €. 8,40 per metro quadro (€. 16,80 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica).</p> <p>La compatibilità idraulica deve essere certificata da una relazione idraulica asseverata da un tecnico abilitato. Se tale documentazione è assente il concessionario potrà presentarla entro un termine di 90 giorni, trascorso tale periodo verrà applicato il canone più alto.</p> <p>Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando i manufatti, spalle o pile interessano, anche parzialmente, il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p> <p>Il raddoppio si applica su tutta la superficie dell'impalcato utilizzata per il calcolo del canone.</p> <p>Solo per i ponti adeguati e compatibili che attraversano i grandi fiumi, considerata il notevole sviluppo dell'impalcato, si stabilisce che per superficie superiore a 5.000 mq il raddoppio del canone si applica solo sull'area occupata dalle pile e dalle spalle.</p> <p>Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (C.1 e C.2), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4 per le quali il riferimento è la tabella 1a dell'Allegato H alla presente deliberazione.</p> <p>Gli attraversamenti (ponti) e le percorrenze in aree demaniali delle infrastrutture ferroviarie non sono soggetti al pagamento di alcun canone di polizia idraulica, così come stabilito da sentenza della Corte di Appello di Milano n. 957 del 17 marzo 2017. Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente deliberazione di Giunta Regionale.</p>	

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
S	Scarichi	
S.1	Scarichi di acque meteoriche di edifici privati residenziali.	€. 78,90
Note per S.1	<p>Il canone è applicato per ogni bocca di scarico.</p> <p>Al calcolo del canone per gli scarichi S.1 sono applicati i seguenti parametri correttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Scarichi, associati a interventi che sono tenuti all'applicazione del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica": <ul style="list-style-type: none"> che rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero; che NON rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è raddoppiato; Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero. <p>Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (S.1), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, per le quali il riferimento è la tabella 1b dell'Allegato H alla presente deliberazione</p>	
S.2	Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc.	€. 157,80 per ogni 15 cm di diametro o multipli Importo minimo €. 157,80 Importo massimo €. 1.578,00
Note per S.2	<p>Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro interno di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 15 cm €. 157,80; da 16 a 30 cm €. 315,60; da 31 a 45 cm €. 473,40; ecc...)</p> <p>Per manufatti di forma non circolare ci si riconduce al diametro del cerchio avente superficie equivalente alla sezione considerata.</p> <p>Al calcolo del canone per gli scarichi S.2 sono applicati i seguenti parametri correttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7", dotati di vasca di accumulo in grado di trattenere le portate in arrivo e rilasciarle dopo l'evento di piena è applicata la seguente riduzione: €. 78,90 per ogni 15 cm di diametro o multipli; Scarichi, associati a interventi che sono tenuti all'applicazione del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica": <ul style="list-style-type: none"> che rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero; che NON rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": è applicato il seguente aumento: €. 315,60 per ogni 15 cm di diametro o multipli; Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero; <p>Restano valide tutte le prescrizioni dalle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente deliberazione, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico.</p> <p>Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi, che non rispettino il Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (seppure associati a interventi tenuti all'applicazione del regolamento stesso), e/o che non sono compatibili con il regime del corso d'acqua ricettore, potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere adeguati entro 5 anni prorogabili fino ad un massimo di 10 a seconda della complessità tecnica e/o dell'impatto economico o a seconda della numerosità degli interventi. Il Dirigente competente, sulla base di una specifica istruttoria tecnico-economica, valuterà l'opportunità e la durata della proroga.</p> <p>Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie. Gli scarichi finalizzati unicamente alla restituzione delle acque emunte da pozzi di prima falda, realizzati al solo scopo di controllare la risalita della falda nell'area milanese e senza uso dell'acqua estratta, sono esentati dal pagamento del canone di polizia idraulica e soggetti esclusivamente all'acquisizione del nulla osta idraulico al fine di valutare le portate restituite e la capacità ricettiva del corso d'acqua (D.g.r. n. 35228 del 24 marzo 1998)</p> <p>Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (S.2), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, per le quali il riferimento è la tabella 1b dell'Allegato H alla presente deliberazione</p>	
S.3	Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane.	€. 473,40
Note per S.3	<p>Restano valide tutte le prescrizioni previste dal Piano di Tutela ed Uso delle Acque e delle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente deliberazione, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico.</p> <p>Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi che non rispettino i parametri del PTUA potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere inseriti nella pianificazione/programmazione d'ambito o comunale per l'adeguamento delle opere.</p> <p>Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p>	
T	Transiti arginali, rampe di collegamento e guadi	
T.1	Guadi, rampe di collegamento agli argini e singole autorizzazioni di transito.	€. 78,90
Note per T.1	<p>Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Il canone è comprensivo degli importi per le rampe di collegamento agli argini/alzaie sia pedonali che carrabili. Nella stessa tipologia sono compresi i transiti occasionali di visitatori nonché di operatori addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali. Le stesse modalità si applicano ai guadi.</p> <p>Il concessionario che utilizza una rampa privata di collegamento ad un argine ad uso viabilistico rilasciato ad un ente pubblico secondo la tipologia T.2 è comunque soggetto al pagamento del canone T.1 per l'utilizzo della rampa.</p> <p>La concessione è rilasciata per unità immobiliare servita.</p> <p>Se un transito con rampa o un guado consentono l'accesso a più unità immobiliari l'importo non può essere suddiviso fra più utilizzatori e ogni titolare paga l'intero importo in tabella.</p> <p>La manutenzione degli argini e delle rampe di collegamento ad altre strade di viabilità ordinaria sono a carico dell'autorità idraulica competente mentre la manutenzione delle rampe e dei guadi di uso privato è in capo ai concessionari. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà. Questa tipologia di canone è rilasciata a titolo gratuito agli operatori agricoli.</p>	
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici).	€. 157,80 per chilometro Importo minimo €. 157,00

Note per T.2	Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un canone al chilometro o frazione. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada, liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail, impianti di illuminazione e rampe di collegamento fra gli argini/alzaie e le altre strade pubbliche connesse. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere. L'importo indicato in tabella è già ridotto al 10% così come previsto per gli enti pubblici (Vedi punto 1 delle Note Generali).	
T.3	Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici).	Gratuito
Note per T.3	Le concessioni per i transiti sulle sommità arginali come corridoi ambientali, ciclo vie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, impianti di illuminazione e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.	

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
O	Occupazione di aree demaniali	
O.1.1	Occupazione per uso agricolo, zootecnico e/o venatorio, e taglio piante nelle aree demaniali.	€. 220,92 per ettaro Importo minimo €. 157,80
Note per O.1.1	In caso di uso plurimo dell'area (es.: attività venatoria in un pioppeto) si applica un solo canone, il più vantaggioso per il concedente. Il canone si applica per ettaro o frazione. Ad ogni soggetto, sia persona fisica che giuridica, può essere concesso gratuitamente solo un'autorizzazione per anno solare. Gli interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito per estensioni fino ad 1 ettaro e sono soggetti a nullaosta idraulico da rilasciare per singolo intervento (vedi voce Z.10) Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono affidate a titolo oneroso secondo la presente tipologia di canone O.1.1. I titolari di concessione per taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie. I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITaB" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it . Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso l'Ufficio Territoriale Regionale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.1.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali.	€. 178,84 per ettaro Importo minimo €. 157,80
Note per O.1.2	Il canone si applica alle occupazioni di area per uso agricolo destinato solo alla pioppicoltura ed altre colture legnose pluriennali. Il canone si applica per ettaro o frazione. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le concessioni relative a beni demaniali finalizzate alla realizzazione di impianti di pioppicoltura e di arboricoltura da legno, sono rilasciate o rinnovate solo ad aziende agricole certificate secondo i principi della gestione forestale sostenibile (LR 31/2008 Art. 50 bis comma 2 - Arboricoltura da legno e pioppicoltura).	
O.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazione a verde.	€. 0,22 per metro quadro Importo minimo €. 157,80
Note per O.2	Il canone è applicato per metro quadrato ed è dedicato a tutti gli usi a verde: parchi, orti, giardini, campi sportivi, campi da golf, aree dedicate ad addestramento animali, maneggi, aree a verde per attività ludiche (aeromodellismo, softair). Sono escluse tutte le aree con destinazione produttiva, depositi materiali e parcheggi. Questo uso dell'area non è compatibile con la presenza di superfici impermeabili e corpi di fabbrica ad esclusione di strutture precarie di dimensione massima complessiva di mq. 10 già incluse nel canone. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.3.1	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1 a 250 mq.	€. 4,20 per metro quadro Importo minimo €. 157,80
O.3.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 251 a 1.000 mq.	€. 2,10 per metro quadro Importo minimo €. 1.052,00
O.3.3	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1.001 a 10.000 mq.	€. 1,05 per metro quadro Importo minimo €. 2.104,02
O.3.4	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione superiore a 10.000 mq.	€. 0,53 per metro quadro Importo minimo €. 10.520,08
Note per O.3	Il canone è applicato per metro quadrato ed è indipendente dall'uso. Se sull'area demaniale, è presente un corpo di fabbrica, si computa come un'altra area pari alla superficie occupata dall'edificio indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia. Il costo al metro quadro così come l'importo minimo sono dipendenti dall'estensione del corpo di fabbrica. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale. Rientrano in questa categoria anche le porzioni di aree demaniali che si estendono a retro di muri e/o opere di difesa spondale.	
O.4	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 115, comma 3, D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene (escluso gli sfalci, vedi voce O.6).	Gratuito
Note per O.4	Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati. Per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene è prevista la concessione a titolo gratuito, anche per uso agricolo, subordinata all'osservanza delle attività di manutenzione dell'area al fine di mantenerne e garantirne la funzionalità idraulica. Le attività e le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione idraulica dell'area e saranno definite in sede di concessione.	
O.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	€. 157,80
Note per O.5	Il canone si applica a tutti i cartelli bifacciali e mono-facciali. Sono ammesse cartelli di dimensioni fino ad 1 mq. e solo per indicazione. Non sono ammessi cartelli pubblicitari. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.6	Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici superiori a 1 ettaro	€. 25,33/ha Importo minimo €. 157,80
Note per O.6	Gli interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici inferiori a 1 ettaro sono a titolo gratuito e sono soggetti a nulla osta idraulico (vedi voce Z.9) Sono ammessi più sfalci per anno solare.	

OPERE/ATTIVITÀ SOGGETTE A NULLA OSTA IDRAULICO (elenco a titolo esemplificativo ma non esaustivo)	
Codice	Descrizione voci
Z.1	Sistemazione terreni in fascia di rispetto (consolidamento, sistemazione versanti, bonifiche e livellamenti di terreni e scavi)
Z.2	Sistemazione aree in fascia di rispetto (parchi, giardini, cortili, piazze e aree attrezzate, strade, marciapiedi, piste ciclopedonali, impianti di illuminazione e segnaletica varia (esclusi cartelli pubblicitari))
Z.3	Sistemazione edifici in fascia di rispetto (manutenzione ordinaria e/o straordinaria senza aumenti di volumetria e modifiche di destinazione d'uso, ponteggi provvisori ecc...)
Z.4	Qualunque opera di occupazione delle aree del demanio idrico afferenti a una concessione di derivazione di acqua pubblica
Note per Z.4	Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 i canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti alla concessione di derivazione. Tali opere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera d) del regolamento regionale 2/2006 sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.
Z.5	Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di attraversamento e opere di derivazioni esistenti
Z.6	Posa di reti tecnologiche (fognature, acquedotti, fibre ottiche, linee elettriche, ecc...) e/o recinzioni, parapetti e protezioni in fascia di rispetto
Z.7	Taglio piante e rimozione di vegetazione morta in alveo e/o sulle sponde (taglio alberature, recupero piante divelte e materiali legnosi)
Z.8	Attività temporanea per manifestazioni sportive, culturali ecc... nonché attività di pascolo e transumanza
Z.9	Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici inferiori a 1 ettaro. Il nulla-osta idraulico è da rilasciare per singolo intervento. Sono ammessi più sfalci per anno solare.
Note per Z.9	Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono soggette a concessione secondo la tipologia di canone O.6
Z.10	Interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi di aree con estensione fino a un ettaro
Note per Z.10	Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono soggette a concessione secondo la tipologia di canone O.1.1. Il nullaosta idraulico da rilasciare per singolo intervento. I titolari di nullaosta, per taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie. I titolari di nullaosta devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITab" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it . Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso l'Ufficio Territoriale Regionale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni.
Z.11	Realizzazione e manutenzione di difese radenti (difese spondali, muri o scogliere, ecc...) che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo
Note per Z.11	Interventi di autoprotezione realizzati da soggetti privati nel rispetto delle condizioni idrauliche e funzionali al buon regime del corso d'acqua (per quelle realizzate da enti pubblici vedi punto 10 delle note generali)


Note Generali

1.	Il canone annuo, per tutte le opere realizzate da Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2) e dalle società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 e ss.mm.ii.), viene calcolato applicando il 10% dei valori del presente allegato.
2.	Il canone minimo, sia per uso pubblico che privato, per qualunque tipologia di opera, anche in funzione dell'applicazione delle riduzioni non può essere inferiore a € 78,90 o € 157,80 in caso di occupazione delle aree del demanio idrico.
3.	Nel caso di multi-titolarità la quota di canone per ogni concessionario non potrà essere inferiore a €. 15,78
4.	Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera.
5.	I canoni per le escavazioni di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile.
6.	Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombinature e sui ponti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico del corso d'acqua.
7.	Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 i canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti alla concessione di derivazione.
8.	I canoni indicati in tabella sono raddoppiati in caso di occupazione delle aree del demanio idrico. Le modalità di applicazione sono riportate nelle note specifiche di ogni tipologia di opere. Il raddoppio dei canoni in caso di occupazione delle aree del demanio idrico si applica alle sole concessioni inerenti il reticolo idrico principale.
9.	I soggetti titolari di più concessioni hanno la facoltà di chiedere il pagamento dei canoni raggruppato per ogni ambito provinciale o per tutto il territorio regionale secondo modalità da concordare con Regione Lombardia.
10.	La realizzazione e manutenzione di opere idrauliche da parte di Enti Pubblici (difese spondali, muri o scogliere, briglie, soglie, ecc...) in aree del demanio idrico e/o nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, funzionali al buon regime del corso d'acqua, non è soggetta al rilascio di concessione né al pagamento di alcun canone; nell'iter procedimentale per la realizzazione delle stesse è comunque necessario, ai sensi del R.D. n. 523/1904, acquisire l'autorizzazione idraulica dell'autorità idraulica competente.
11.	Gli attraversamenti pedonali dei corsi d'acqua montani di limitata rilevanza, che non ostacolano il regime naturale del corso d'acqua (attraversamenti della rete sentieristica e simili), non sono soggetti al rilascio di concessione/nulla osta da parte dell'Autorità Idraulica competente.
12.	Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, debba essere applicato.


AREE INTERESSATE

Di seguito vengono riportati alcuni schemi tipo rappresentanti le aree del demanio idrico e le relative fasce di rispetto (10,00 mt), all'interno delle quali è necessario presentare istanza di concessione/nulla osta per eseguire qualsiasi opera e/o attività.


Schema 1: corsi d'acqua di piccole o medie dimensioni senza argini in rilevato.



Schema 2: corsi d'acqua con argini in rilevato.




Schema 3: fiumi di grandi dimensioni con golene⁽¹⁾ ed argini.



- (1) Con il termine di **golena** si fa riferimento all'area compresa tra la riva di un corso d'acqua e il piede degli argini, si tratta della regione fluviale, anche una vasta area, che può essere naturalmente invasa dalle acque del fiume stesso durante eventi alluvionali e svolgere così l'importante funzione di laminazione.

Schema 4: canali e navigli affiancati da strade alzaie.



DECRETO CON DOCUMENTO TECNICO ALLEGATO

CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA AL/ALLA («DITTA/RICHIEDENTE») PER L'INTERFERENZA/AREA DEMANIALE SUL CORSO D'ACQUA («CORSO_DACQUA») («N_PROGR»). IN COMUNE DI PROV () PER («OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO») ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE [da eliminare nel caso non sia dovuta la cauzione]

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE _____

VISTI:

- il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", come modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal r.d. 19 novembre 1921, n. 1688;
- l'art. 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e l'art. 89 che conferisce alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione";
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la l.r. 2 aprile 2002, n. 5 "Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)";
[da eliminare nel caso non sia necessario il parere AIPO]
- la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali" e s.m.i.;
- l'art. 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale" e s.m.i.;
- la l.r. 15 marzo 2016, n. 4 e ss.mm.ii. "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua";
- la d.g.r. n. _____ del _____ [inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di decreto];

ESAMINATA l'istanza di («DITTA_RICHIEDENTE») con sede in («CITTÀ») prov. (). (<<INDIRIZZO») Cod. Fisc. /part. IVA («CODICE_FISCALE o P.IVA»), pervenuta in data _____ ed assunta al protocollo n. _____, intesa ad ottenere la concessione di POLIZIA IDRAULICA PER L'INTERFERENZA SUL CORSO D'ACQUA («CORSO_DACQUA»)(«N_PROGR»), individuata dal / dai

mappale/i OPPURE in corrispondenza del/dei mapp. n. _____ del foglio n. __, nel Comune di _____, prov. () per («OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO»)

RILEVATO che il citato corso d'acqua è inserito nel Reticolo Idrico Principale e che, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 108, lettera i), l.r. 1/2000, Regione Lombardia esercita sullo stesso le funzioni di polizia idraulica;

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA AL PARERE AIPO]

CONSIDERATO che il citato corso d'acqua rientra anche tra i tratti attribuiti alla competenza di AIPO come stabilito con la d.g.r. n. _____ del _____ [inserire i riferimenti della presente deliberazione];

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA AL PARERE AIPO]

VISTA la nota protocollo n. _____ con la quale AIPO ha trasmesso parere idraulico favorevole a che il/la suddetto/a («DITTA_RICHIEDENTE») realizzi quanto richiesto, secondo quanto previsto nel progetto allegato;

PRESO ATTO della relazione istruttoria, redatta da Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale _____ in data _____ e in cui sono recepiti i pareri acquisiti (in caso di competenza AIPO) / in cui è espresso parere idraulico favorevole;

VERIFICATA a seguito dell'istruttoria esperita la sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione per la durata di _____ (_____);

VISTO il documento tecnico allegato, contenente gli impegni e i vincoli assunti dal/dalla («DITTA_RICHIEDENTE») in sede di domanda e le condizioni d'uso del bene o le modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto;

[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ENTRO IL TERMINE DI 90 GG]

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento tecnico-amministrativo entro il termine di 90 giorni previsto dalla d.g.r. n. _____ del _____ [inserire i riferimenti della presente deliberazione];

[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO OLTRE IL TERMINE DI 90 GG]

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento tecnico-amministrativo oltre il termine di 90 giorni previsto dalla d.g.r. n. _____ del _____ [inserire i riferimenti della presente deliberazione], a causa di [SPECIFICARE i necessari approfondimenti istruttori la complessità della procedura istruttoria altra circostanza riferita al procedimento specifico];

DATO ATTO che:

- Il termine del procedimento è stabilito alla data di firma del presente decreto;
- il termine di efficacia della concessione decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare da parte dell'utente;
- Il presente provvedimento non costituisce presunzione di legittimità dell'opera/manufatto in questione sotto il profilo edilizio o sotto altri profili e comunque diverso da quello inerente la "polizia idraulica";

RITENUTO di rilasciare al/alla suddetto/a («DITTA_RICHIEDENTE») la concessione di Polizia Idraulica di cui trattasi per («DURATA_CONCESSIONE _____ (____) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza degli impegni e

vincoli assunti in sede di domanda e le condizioni d'uso del bene o le modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione contenute nel documento tecnico allegato;

[SE LA CONCESSIONE È SOGGETTA A CANONE]

CONSIDERATO che il canone:

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione dei ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera;
- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546 convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 1981 n. 692);
- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di future leggi o provvedimenti;
- è dovuto ai sensi dell'allegato F della d.g.r. n. _____ del _____ [inserire i riferimenti della presente deliberazione] e quantificato come da codifica (es. A1".... ", S1 ".... "ecc) (mm/cm/mq/ml*valore unitario) in Euro _____ per l'annualità corrente deve essere versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3. 0 100. 03. 5965 sullo stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.

[SE LA CONCESSIONE NON È SOGGETTA A CANONE]

VERIFICATO che la concessione oggetto del presente provvedimento non è soggetta a canone ai sensi delle disposizioni di cui alla d.g.r. n. _____ del _____ (presente deliberazione).

[SE LA CONCESSIONE È SOGGETTA A CAUZIONE]

DATO ATTO che l'istante:

- ha provveduto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e ss. mm. li, a prestare, a favore della Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante _____ («SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»).

[SE LA CONCESSIONE NON È SOGGETTA A CAUZIONE]

DATO ATTO che l'istante non è tenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della Lr 29 giugno 2009, n. 10 e s. m. i, a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione.

[ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA: indicare uno dei seguenti casi]

LA CONCESSIONE IN OGGETTO È RELATIVA A UN BENE DEMANIALE NON SOGGETTO A ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE – ART. 83, C.1 E ART. 67, C.1 LETTERA B), DEL D.LGS. N. 159/2011):

La concessione non è soggetta all'acquisizione della comunicazione antimafia

LA CONCESSIONE IN OGGETTO È RELATIVA A UN BENE DEMANIALE SOGGETTO A ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE – ART. 83, C.1 E ART. 67, C.1 LETTERA B), DEL D.LGS. N. 159/2011:

La concessione è soggetta all'acquisizione preventiva della comunicazione antimafia

LA CONCESSIONE IN OGGETTO È RELATIVA A UN BENE DEMANIALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE, IL CUI VALORE SIA SUPERIORE A € 150.000,00 – ART. 91, C.1 lettera b) DEL D.LGS. N. 159/2011:

La concessione è soggetta all'acquisizione preventiva dell'informazione antimafia

LA CONCESSIONE IN OGGETTO È RELATIVA A UN BENE DEMANIALE SU TERRENO AGRICOLO CON CONTESTUALE RICHIESTA DI AIUTI ECONOMICI – ART. 83, C.3 BIS E ART. 91, C.1 BIS, DEL D.LGS. N. 159/2011:

La concessione è soggetta all'acquisizione preventiva dell'informazione antimafia

LA CONCESSIONE IN OGGETTO È RELATIVA A UN BENE DEMANIALE SU TERRENO AGRICOLO PER IL QUALE POTREBBERO ESSERE RICHIESTI SUCCESSIVAMENTE AIUTI ECONOMICI – ART. 83, C.3 BIS E ART. 91, C.1 BIS, DEL D.LGS. N. 159/2011):

La concessione è soggetta solo alla preventiva acquisizione della comunicazione antimafia, ma viene sottoposta a condizione risolutiva. All'atto della richiesta degli aiuti economici permane l'obbligo in capo al soggetto richiedente di darne comunicazione tempestivamente a Regione e di inviare la relativa informazione antimafia all'amministrazione concedente, pena la decadenza della concessione medesima.

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la DGR n. ____ del _____ "... Provvedimento Organizzativo _____";

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi;

DECRETA

1. di rilasciare alla/al «DITTA_RICHIEDENTE» la Concessione di Polizia Idraulica per l'interferenza/occupazione sul corso d'acqua «CORSO_DACQUA» («N_PROGR>>»), individuata dal/dai mappale/i n. del foglio n. nel Comune di «COMUNE prov. ()», per la realizzazione di «OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO», per «DURATA_CONCESSIONE _____ ()» successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'integrale osservanza degli impegni e vincoli assunti in sede di domanda;
2. di approvare il documento tecnico allegato contenente gli impegni e i vincoli assunti dal/ dalla («DITTA_RICHIEDENTE») in sede di domanda e le condizioni d'uso del bene o le modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto;

[SE LA CONCESSIONE È SOGGETTA A CANONE]

3. di dare atto che l'introito del canone annuo, così come sopra determinato ai sensi della d.g.r. n. ____ del _____ (presente deliberazione), allegato F (euro , Cod.), verrà versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;

[SE LA CONCESSIONE È SOGGETTA A CAUZIONE]

4. di dare atto che l'istante di cui trattasi ha provveduto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e ss. mm. li, a prestare, a favore di Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante «SPECIFICARE MODALITÀ E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»;

5. di accertare a carico di _____ (cod.____) la somma di euro _____, quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo 9. 0200. 04. 8165 del Bilancio dell'esercizio in corso;
6. di impegnare la somma di euro _____, quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo di spesa 99. 01. 702. 8200 del bilancio dell'anno in corso, a favore di _____ (cod _____);
7. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade secondo i termini e le modalità previste nel presente atto;
8. di stabilire che il Concessionario deve tenere sollevato e indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio;
9. di stabilire che sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente atto;
10. di individuare come di seguito le cause di modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza, revoca della presente concessione così come previste nelle linee guida ("ALLEGATO E" - Titolo II Comma 2) alla d.g.r. n. _____ del _____ (presente deliberazione):

Modifica

La concessione può subire variazioni che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone.

Tali variazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultimo o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

Rinnovo

La concessione può essere rinnovata previa presentazione di apposita istanza, da parte del soggetto Concessionario, almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Rinuncia

Se il Concessionario rinuncia alla concessione:

- a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso se non a seguito di espressa autorizzazione da parte dell'autorità concedente;
- su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale;
- Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia, con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.

Decadenza

La concessione è nominale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri. Essa decade in caso di:

- modifiche delle opere/interventi da parte del Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;
- diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;
- omesso pagamento del canone annuale;
- inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti;

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall'Autorità idraulica competente con apposito provvedimento.

Su richiesta dell'Autorità medesima, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area.

Revoca

- La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
- Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di revoca e ripristino dello stato dei luoghi.

11. di trasmettere copia del presente provvedimento al richiedente.

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale _____

**FACSIMILE DOCUMENTO TECNICO ALLEGATO AL DECRETO
(ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI E PRESCRIZIONI)**

N.	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
1	IMPEGNO	Il richiedente si impegna ad utilizzare l'area per l'uso descritto nell'oggetto; ad eseguire le opere conformi al progetto allegato, parte integrante della presente domanda di concessione.
2	IMPEGNO	Il richiedente si impegna a non realizzare nessuna opera, anche provvisoria o di intervento di manutenzione, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione dalla Regione Lombardia e dall'AIPO per i corsi d'acqua di competenza;
3	IMPEGNO	Il richiedente si impegna prima della realizzazione delle opere o di iniziare le attività nell'area demaniale oggetto della domanda ad ottenere tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia edilizia, urbanistica, tutela ambientale ed antinquinamento (circolazione stradale solo nel caso di tipologie T2 e T3).
4	IMPEGNO	Il richiedente si impegna, prima, durante e dopo la realizzazione delle opere, a non eseguire estrazione di ciottoli, ghiaia ed altre materie dal letto del fiume (R.D. 25/07/1904 n. 523 art. 98 comma m).
5	IMPEGNO	Il richiedente si impegna, prima, durante e dopo l'esecuzione delle opere, ad attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevate ed Indenni Regione Lombardia ed AIPO da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza dal rilascio della concessione, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo (compresi eventuali rigurgiti causati da eventi di piena) inerente i lavori eseguiti.
6	IMPEGNO	Il richiedente si impegna a corrispondere al Concedente il canone annuo nella misura sopra indicata e a corrispondere anche gli adeguamenti futuri previsti dagli atti amministrativi regionali
7	IMPEGNO	Il richiedente si impegna a depositare, a favore del Concedente, una cauzione pari alla prima annualità del canone suddetto (solo per le concessioni con canoni > 1.500,00€.)
8	IMPEGNO	Il richiedente si impegna a provvedere a proprie spese, periodicamente, alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere e comunque ogni volta che, a seguito di eventi di piena, si evidenzia l'ostruzione della sezione idraulica del corso d'acqua sia in corrispondenza del manufatto che nei tratti interessati ad eventuali fenomeni di rigurgito.
9	IMPEGNO	Il richiedente si impegna a farsi carico di ogni ripristino che si rendesse necessario, in conseguenza delle opere/attività oggetto della concessione, alle sponde, ai manufatti Idraulici e le relative pertinenze demaniali.
10	IMPEGNO	Il richiedente si impegna a non realizzare nessuna opera, anche provvisoria o intervento di manutenzione o variazione di portata dello/degli scarico/scarichi, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione dalla Regione Lombardia e dall'AIPO per i corsi d'acqua di competenza
11	IMPEGNO	Il richiedente si impegna periodicamente a colmare le buche eventualmente formate sulla pista di sommità mediante stesura di stabilizzato, lungo la rampa di accesso alla sommità, ai fini della garanzia del transito in condizioni di sicurezza.
12	IMPEGNO	Il richiedente si impegna a provvedere annualmente all'asportazione dei prodotti secchi, ovvero al recupero, dopo ogni evento di piena, dei materiali legnosi (tronchi, rami e ramaglie) lasciati alla deriva durante il deflusso della piena stessa.
13	PRESCRIZIONE	In caso di lavori di manutenzione agli argini, agli alvei o alle opere accessorie incompatibili con le attività richieste, la validità della concessione verrà temporaneamente sospesa per la durata dei lavori, senza che il richiedente possa pretendere alcuna indennità.

14	PRESCRIZIONE	Eventuali danni alle opere/attività richieste derivanti da piene, alluvioni o altre cause non potranno in nessun caso dar ragione a richiesta di danni, scomputo del canone o modifiche delle condizioni di concessione.
15	PRESCRIZIONE	Durante l'esecuzione dei lavori/attività si dovranno adottare tutte le cautele necessarie per evitare di danneggiare altre interferenze esistenti o gli argini
16	PRESCRIZIONE	L'attraversamento in oggetto dovrà essere facilmente individuabile a mezzo di idonei segnali
17	PRESCRIZIONE	La fascia di rispetto idraulico in fregio al corso d'acqua deve essere lasciata libera e sgombra da qualsiasi tipo di deposito e/o occupazione per consentire l'accesso ai mezzi d'opera per la manutenzione dell'alveo.

Trattamento dati personali

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.

Controversie

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di _____.

Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale in «CITTÀ», «INDIRIZZO».

DECRETO DI APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA AL/ALLA («DITTA/RICHIEDENTE») PER L'INTERFERENZA/AREA DEMANIALE SUL CORSO D'ACQUA («CORSO_DACQUA») («N_PROGR»). IN COMUNE DI PROV (___) PER («OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO») - ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE [da eliminare nel caso non sia dovuta la cauzione]

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE _____

VISTI:

- il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", come modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal r.d. 19 novembre 1921, n. 1688;
- l'art. 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e l'art. 89 che conferisce alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione";
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la l.r. 2 aprile 2002, n. 5 "Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)";
[da eliminare nel caso non sia necessario il parere AIPO]
- la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali" e s.m.i.;
- l'art. 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale" e s.m.i.;
- la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 e ss.mm.ii. "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua";
- la d.g.r. _____ [inserire riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di decreto]

ESAMINATA l'istanza di («DITTA_RICHIEDENTE») con sede in («CITTÀ») prov (___). (<<INDIRIZZO») Cod. Fisc. /part. IVA («CODICE FISCALE o P.IVA»), pervenuta in data ____ ed assunta al protocollo n. ____, intesa ad ottenere la concessione di POLIZIA IDRAULICA PER L'INTERFERENZA SUL CORSO D'ACQUA («CORSO_D'ACQUA»)(«N_PROGR»), individuata dal / dai mappale/i OPPURE in corrispondenza del/dei mapp. n. _____ del foglio n. _____, nel Comune di _____, prov. () per («OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO»)

RILEVATO che il citato corso d'acqua è inserito nel Reticolo Idrico Principale e che, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 108, lettera i), l.r. 1/2000, Regione Lombardia esercita sullo stesso le funzioni di polizia idraulica;

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA AL PARERE AIPO]

CONSIDERATO che il citato corso d'acqua rientra anche tra i tratti attribuiti alla competenza di AIPO come stabilito con la d.g.r. n. _____ del [inserire i riferimenti della presente deliberazione];

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA AL PARERE AIPO]

VISTA la nota protocollo n. _____ con la quale AIPO ha trasmesso parere idraulico favorevole a che il/la suddetto/a («DITTA_RICHIEDENTE») realizzi quanto richiesto, secondo quanto previsto nel progetto allegato;

PRESO ATTO della relazione istruttoria, redatta da Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale _____ in data _____ e in cui sono recepiti i pareri acquisiti (in caso di competenza AIPO) / in cui è espresso parere idraulico favorevole;

VERIFICATA a seguito dell'istruttoria esperita la sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione per la durata di _____ (_____);

VISTO l'allegato disciplinare, rep. n. _____, sottoscritto in data _____, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione e ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ENTRO IL TERMINE DI 90 GG]

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento tecnico-amministrativo entro il termine di 90 giorni previsto dalla d.g.r. n. _____ del [inserire i riferimenti della presente deliberazione];

[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO OLTRE IL TERMINE DI 90 GG]

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento tecnico-amministrativo oltre il termine di 90 giorni previsto dalla d.g.r. n. _____ del _____ (presente deliberazione), a causa di *[SPECIFICARE i necessari approfondimenti istruttori la complessità della procedura istruttoria altra circostanza riferita al procedimento specifico.*

DATO ATTO che:

- Il termine del procedimento è stabilito alla data di firma del presente decreto;
- il termine di efficacia della concessione decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare da parte dell'utente;
- Il presente provvedimento non costituisce presunzione di legittimità dell'opera/manufatto in questione sotto il profilo edilizio o sotto altri profili e comunque diverso da quello inerente la "polizia idraulica".

RITENUTO di rilasciare al/alla suddetto/a («DITTA_RICHIEDENTE») la concessione di Polizia Idraulica di cui trattasi per («DURATA_CONCESSIONE ____ (__) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione.

[SE LA CONCESSIONE È SOGGETTA A CANONE]

CONSIDERATO che il canone di concessione dovuto ai sensi dell'allegato F) della d.g.r. n. _____ del _____ [inserire i riferimenti della presente deliberazione]; è quantificato in € _____ e

dovrà essere versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 - stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;

[SE LA CONCESSIONE NON È SOGGETTA A CANONE]

VERIFICATO che la concessione oggetto del presente provvedimento non è soggetta a canone ai sensi delle disposizioni di cui alla d.g.r. n. _____ del _____ [inserire i riferimenti della presente deliberazione];

DATO ATTO che l'istante:

[SE LA CONCESSIONE NON È SOGGETTA A CAUZIONE]

- non è tenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e ss. mm. ii., a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione;

[SE LA CONCESSIONE È SOGGETTA A CAUZIONE]

- ha provveduto a prestare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e ss. mm. ii., a favore della Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante _____ («SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»).

[ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA: indicare uno dei seguenti casi]

LA CONCESSIONE IN OGGETTO È RELATIVA A UN BENE DEMANIALE NON SOGGETTO A ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE – ART. 83, C.1 E ART. 67, C.1 LETTERA B), DEL D.LGS. N. 159/2011):

La concessione non è soggetta all'acquisizione della comunicazione antimafia

LA CONCESSIONE IN OGGETTO È RELATIVA A UN BENE DEMANIALE SOGGETTO A ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE – ART. 83, C.1 E ART. 67, C.1 LETTERA B), DEL D.LGS. N. 159/2011:

La concessione è soggetta all'acquisizione preventiva della comunicazione antimafia

LA CONCESSIONE IN OGGETTO È RELATIVA A UN BENE DEMANIALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE, IL CUI VALORE SIA SUPERIORE A € 150.000,00 – ART. 91, C.1 lettera b) DEL D.LGS. N. 159/2011:

La concessione è soggetta all'acquisizione preventiva dell'informazione antimafia

LA CONCESSIONE IN OGGETTO È RELATIVA A UN BENE DEMANIALE SU TERRENO AGRICOLO CON CONTESTUALE RICHIESTA DI AIUTI ECONOMICI – ART. 83, C.3 BIS E ART. 91, C.1 BIS, DEL D.LGS. N. 159/2011:

La concessione è soggetta all'acquisizione preventiva dell'informazione antimafia

LA CONCESSIONE IN OGGETTO È RELATIVA A UN BENE DEMANIALE SU TERRENO AGRICOLO PER IL QUALE POTREBBERO ESSERE RICHIESTI SUCCESSIVAMENTE AIUTI ECONOMICI – ART. 83, C.3 BIS E ART. 91, C.1 BIS, DEL D.LGS. N. 159/2011):

La concessione è soggetta solo alla preventiva acquisizione della comunicazione antimafia, ma viene sottoposta a condizione risolutiva. All'atto della richiesta degli aiuti economici permane l'obbligo in capo al soggetto richiedente di darne comunicazione tempestivamente a Regione e di inviare la relativa informazione antimafia all'amministrazione concedente, pena la decadenza della concessione medesima.

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la DGR n. _____ del _____ “ _____ Provvedimento Organizzativo _____”;

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi;

DECRETA

1. di rilasciare alla/al «DITTA_RICHIEDENTE» la Concessione di Polizia Idraulica per l'interferenza/occupazione sul corso d'acqua «CORSO_DACQUA» («N_PROGR>>»), individuata dal/dai mappale/i n. del foglio n. , nel Comune di «COMUNE prov ()», per la realizzazione di «OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO>», per «DURATA_CONCESSIONE ____ ()» successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'integrale osservanza degli impegni e vincoli assunti in sede di domanda;
2. di approvare l'allegato disciplinare rep. n.____, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, relativo alla concessione dell'area demaniale sopra individuata;

[SE LA CONCESSIONE È SOGGETTA A CANONE]

3. di dare atto che l'introito del canone annuo, così come sopra determinato ai sensi della d.g.r. n. ____ del _____ (presente deliberazione), allegato F (Euro , Cod.), verrà versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;

[SE LA CONCESSIONE È SOGGETTA A CAUZIONE]

4. di dare atto che l'istante di cui trattasi ha provveduto a prestare, a favore di Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante _____ «SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»;
5. di accertare a carico di ____ (cod. ____) la somma di euro _____, quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo 9. 0200. 04. 8165 del Bilancio dell'esercizio in corso;
6. di impegnare la somma di euro _____, quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo di spesa 99. 01. 702. 8200 del bilancio dell'anno in corso, a favore di _____ (cod. ____);
7. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade secondo i termini e le modalità previste nell'atto di concessione;
8. di stabilire che il Concessionario deve tenere sollevato e indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio;
9. di stabilire che sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente atto;
10. di trasmettere copia del presente provvedimento al richiedente.

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale _____

REGIONE LOMBARDIA

* * *

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, in _____, tra la Regione Lombardia – Cod. Fisc. 80050050154, di seguito denominata *Concedente*, rappresentata da _____ in qualità di *Dirigente della _____* e «DITTA_ RICHIEDENTE» con sede in «CITTA» , «INDIRIZZO» - «CODICE FISCALE o PIVA» , di seguito denominata *Concessionario*, rappresentata da «NOME» , in qualità di «QUALIFICA», si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione dell'area demaniale richiesta dal Concessionario con istanza in _____ atti n. Protocollo _____) **[e relativo progetto n. _____, allegato al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale].**

Art. 1 – Oggetto della concessione.

Oggetto della Concessione è l'occupazione dell'area demaniale in fregio al «CORSO_D'ACQUA» , individuata ***dal/dai mappale/i n. _____ del foglio n. _____, nel Comune di _____ (___), per la realizzazione delle seguenti opere/per il seguente uso: _____.***

Art. 2 – Durata.

La concessione viene rilasciata per la durata di anni «DURATA_CONCESSIONE» («NUMERO in lettere») successivi e continui a far tempo dalla data del relativo decreto di concessione da emettersi a cura del Concedente.

La concessione può essere rinnovata su presentazione di apposita istanza, almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art. 3 – Obblighi generali del Concessionario.

L'uso per il quale è concessa l'area demaniale non può essere diverso da quello sopra descritto / Le suddette opere devono risultare conformi al progetto, caricato nel sistema informativo regionale SIPIUI, che si intende integralmente richiamato nel presente atto anche se non materialmente allegato. Eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato ***l'area /e le opere*** di cui trattasi; deve eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o modifiche che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

In particolare, il concessionario deve «EVENTUALI PRESCRIZIONI»

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente il canone annuo nella misura e con le modalità previste al successivo articolo 4.

[«se dovuta la cauzione» Il Concessionario è tenuto altresì a depositare, a favore del Concedente, una cauzione pari alla prima annualità del canone suddetto.]

Art. 4 – Canone di concessione [«se dovuta la cauzione» e cauzione a garanzia].

Il canone annuo è stabilito in € «IMPORTO» calcolato ai sensi dell'Allegato F ai sensi della presente deliberazione.

Il canone:

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento *concessorio*. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera;
- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi

all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n.546, convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 1981, n.692);

- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di future leggi o provvedimenti.

*[«se dovuta la cauzione» **La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è stabilita in € «IMPORTO» (art. 6, l.r. 29 giugno 2009, n. 10).]***

Art. 5 – Diritti dei terzi.

La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il Concessionario deve tenere sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Art. 6 – Oneri vari

Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare.

Art. 7 – Decadenza, rinuncia, modifica, sospensione, revoca.

La concessione è nominale e pertanto il concessionario non può sostituire a sé stesso un altro soggetto o «sub concedere» senza l'espresso consenso dell'amministrazione concedente-

*Il diverso uso dell'area demaniale **[o la realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del presente disciplinare]**, non preventivamente autorizzato/a dal Concedente, comporta la decadenza della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.*

La concessione decade altresì in caso di omesso pagamento del canone annuale ed in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dal titolo concessorio o imposti da leggi e regolamenti.

In caso di decadenza, della concessione il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui il Concedente dichiara il venir meno del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titulo sino all'effettivo abbandono dell'area.

In caso di rinuncia alla concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della domanda di rinuncia o comunque fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi.

La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

L'amministrazione concedente si riserva di verificare attraverso le seguenti modalità e tempistiche (definire le modalità e le tempistiche _____) l'osservanza da parte del concessionario degli obblighi di cui all'articolo 3. Nel caso dalle verifiche effettuate siano rilevate delle difformità o dei mancati adempimenti da parte del concessionario, l'amministrazione concedente potrà procedere alla revoca della concessione.

Art. 8 – Trattamento dati personali

*Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore. **Art. 9 – Richiamo alle disposizioni di legge.***

Per quanto non previsto nel presente atto valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica.

Art. 10 – Controversie

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di Milano.

Art. 11 – Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale in «CITTA» , «INDIRIZZO» .

Letto ed approvato

REGIONE LOMBARDIA

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE _____

«DITTA_RICHIEDENTE»

IL «QUALIFICA»

«NOME»

Sono approvate specificatamente le clausole di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10.

REGIONE LOMBARDIA

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE _____

«DITTA_RICHIEDENTE»

IL «QUALIFICA»

«NOME»

Il presente disciplinare è redatto in triplice originale e consta di n. ... pagine.

CONVENZIONE
tra
COMUNE DI _____
E IL CONSORZIO _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, negli Uffici del _____, siti in _____, via _____

tra

il Comune _____, di seguito semplicemente **"il Comune"**, codice fiscale n. _____, nella persona del _____, Dott. _____, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del _____

e

il Consorzio di Bonifica _____, codice fiscale _____, con sede in _____, via _____, di seguito semplicemente **"il Consorzio di Bonifica"**, nella persona del Presidente/Direttore *pro tempore*, Dott. _____, a ciò incaricato con deliberazione del C.d.A. n. _____ del _____

VISTI:

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e ss.mm.ii;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la direttiva "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", approvata con delibera n. 2 del 11 maggio 2009 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006;
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali" ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007";
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";
- l'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale";
- la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 e ss.mm.ii. "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di

gestione dei corsi d'acqua";

- la D.g.r. n. ____/... del ..., "..." _____[inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di convenzione];

PREMESSO che:

- l'art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000 stabilisce che sono delegate ai comuni «le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, concernenti il reticolo idrico minore» e «la riscossione e l'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo idrico minore..., i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso»;
- ai sensi dell'art. 80, comma 5, della l.r. 31/2008, gli enti locali possono stipulare con i Consorzi di Bonifica apposite convenzioni per la gestione del reticolo idrico minore;
- con la D.g.r. n. ____/____del _____, [inserire i riferimenti della presente deliberazione] Allegato «G» - «Modulistica» è stato approvato lo schema di tale convenzione;
- il _____, facente parte del Reticolo Idrico Minore, insiste sul comprensorio del Consorzio di Bonifica _____;
- il Comune ritiene opportuno, per motivi di organizzazione e funzionalità, che il Consorzio di Bonifica _____ assuma la gestione e la manutenzione del corso d'acqua _____;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delineano i presupposti per individuare il Consorzio di Bonifica quale struttura di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4.

Articolo 2 – Oggetto

La presente Convenzione individua e disciplina le attività che il Consorzio di Bonifica è chiamato a svolgere sul _____, regolando condizioni e modalità di esecuzione.

Articolo 3 – Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di anni _____, a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti contraenti.
2. Il Consorzio di Bonifica dovrà manifestare per iscritto, almeno 60 giorni prima della scadenza, la propria volontà di rinnovo della Convenzione. In assenza di tale comunicazione la Convenzione si intende risolta.
3. In caso di gravi inadempimenti del Consorzio di Bonifica rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta.

Articolo 4 – Attività Consorzio di Bonifica

1. Il Consorzio di Bonifica si impegna a:

- eseguire sul _____ la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro necessario al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d'acqua stesso;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di beni del demanio idrico relative al _____, calcolare l'importo dei canoni dovuti e trasmettere le risultanze di tale attività al Comune attraverso adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento concessorio;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di nulla osta idraulico inerenti opere o usi che possono interferire con il regime del _____ ed il regolare deflusso delle acque, trasmettendo le risultanze di tale attività al Comune mediante adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento autorizzatorio;
- sorvegliare il _____ affinché non vengano commessi abusi a danno del bene demaniale di cui trattasi, del buon regime delle acque o della pubblica incolumità;
- vigilare affinché sull'area demaniale non vengano stabilite servitù passive di sorta, nell'interesse dell'integrità della proprietà demaniale;
- comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali, nonché l'apertura di procedimenti arbitrali o erariali, dai quali possano derivare pregiudizi diretti o indiretti a carico del Comune;
- trasmettere al Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una Relazione consuntiva sulle attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate;
- fornire al Comune, se richiesto, dati e informazioni sull'avanzamento delle attività

2. Nell'espletamento delle attività sopra menzionate il Consorzio di Bonifica dovrà rispettare quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia, nonché applicare quanto previsto dalla d.g.r. n. ____/_____ del _____ [inserire i riferimenti della presente deliberazione] (Allegato «F» e Allegato «E») e dal Documento di Polizia Idraulica adottato con Delibera Comunale n. _____ del _____ (inserire gli estremi di riferimento dell'atto).

Articolo 5 – Funzioni Comune

1. Il Comune rimane titolare della funzione di Autorità idraulica sul _____ ed è l'unico soggetto legittimato a formalizzare provvedimenti concessori o autorizzatori inerenti il bene demaniale di cui trattasi e le relative pertinenze.
2. I canoni relativi alle concessioni per occupazione di beni del demanio idrico attinenti il _____ saranno riscossi ed introitati dal Comune, che provvederà al successivo versamento a favore del Consorzio di Bonifica. Tali risorse dovranno essere utilizzate dal Consorzio di Bonifica esclusivamente per finanziare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4.
3. In qualità di Autorità idraulica, il Comune vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire al Consorzio di Bonifica indirizzi per l'esercizio delle attività ad esso affidate.

Articolo 6 - Patto di riservatezza e trattamento dati personali

1. Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno

trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.

2. Il Consorzio di Bonifica:

- dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento del servizio sono personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
- si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dalla normativa in vigore;
- si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al d.s.g. n. 5709 del 23 maggio 2006, modificato dal d.s.g. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti delle attività ad esso affidate;
- si impegna a comunicare al Comune ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
- si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
- si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- si impegna a consentire l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Articolo 7 – Responsabilità e manleva

1. Il Consorzio di Bonifica è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare.

2. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti è competenza del Comune, _____.

3. Il Consorzio di Bonifica esonera e solleva il Comune da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di azioni poste in essere in attuazione della presente Convenzione.

Articolo 8 – Rinuncia, modifiche.

1. Nel corso di validità della Convenzione l'eventuale rinuncia di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra almeno con un anno di anticipo dalla sua decorrenza.

2. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.

Articolo 9 – Definizione delle controversie

1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione verranno risolte in via amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, il _____

Per il Consorzio di Bonifica
Il Presidente/Direttore del consorzio

Per il Comune
Il _____

CONVENZIONE
tra
COMUNE DI _____
E LA COMUNITA' MONTANA _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, negli Uffici del _____, siti in _____, via _____

tra

il Comune _____, di seguito semplicemente "**il Comune**", codice fiscale n. _____, nella persona del _____, Dott. _____, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del _____

e

la Comunità Montana _____, codice fiscale _____, con sede in _____, via _____, di seguito semplicemente "**la Comunità Montana**", nella persona del Presidente/Direttore *pro tempore*, Dott. _____, a ciò incaricato con deliberazione del _____ n. _____ del _____

VISTI:

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e ss.mm.ii;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- la direttiva "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", approvata con delibera n. 2 del 11 maggio 2009 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006;
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali» ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007»;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- l'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale»;
- la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 e ss.mm.ii. «Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di

gestione dei corsi d'acqua";

- la D.g.r. n. ____/____ del ____, "[inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di convenzione];

PREMESSO che:

- l'art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000 stabilisce che sono delegate ai comuni «le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, concernenti il reticolo idrico minore» e «la riscossione e l'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo idrico minore..., i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso»;
- ai sensi dell'art. 9, comma 3, della l.r. 19/2008, le comunità montane possono gestire funzioni e servizi delegati dai comuni, sulla base di quanto regolato in apposita convenzione;
- con la D.g.r. n. ____/____ del ____, "[inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di convenzione], Allegato «G» - «Modulistica» è stato approvato lo schema di tale convenzione;
- il Comune fa parte della Comunità Montana e ritiene opportuno, per motivi di organizzazione e funzionalità, che la stessa assuma la gestione e la manutenzione del corso d'acqua _____;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delineano i presupposti per individuare la Comunità Montana quale struttura di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4.

Articolo 2 – Oggetto

La presente Convenzione individua e disciplina le attività che la Comunità Montana è chiamata a svolgere sul _____, regolando condizioni e modalità di esecuzione.

Articolo 3 – Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di anni _____, a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti contraenti.
2. La Comunità Montana dovrà manifestare per iscritto, almeno 60 giorni prima della scadenza, la propria volontà di rinnovo dalla Convenzione. In assenza di tale comunicazione la Convenzione si intende risolta.
3. In caso di gravi inadempimenti della Comunità Montana rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta.

Articolo 4 – Attività Comunità Montana

1. La Comunità Montana si impegna a:

- eseguire sul _____ la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro necessario al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d'acqua stesso;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di beni del demanio idrico relative al _____, calcolare l'importo dei canoni dovuti e trasmettere le risultanze di tale attività al Comune attraverso adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento concessorio;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di nulla osta idraulico inerenti opere o usi che possono interferire con il regime del _____ ed il regolare deflusso delle acque, trasmettendo le risultanze di tale attività al Comune mediante adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento autorizzatorio;
- sorvegliare il _____ affinché non vengano commessi abusi a danno del bene demaniale di cui trattasi, del buon regime delle acque o della pubblica incolumità;
- vigilare affinché sull'area demaniale non vengano stabilite servitù passive di sorta, nell'interesse dell'integrità della proprietà demaniale;
- comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali, nonché l'apertura di procedimenti arbitrali o erariali, dai quali possano derivare pregiudizi diretti o indiretti a carico del Comune;
- trasmettere al Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una Relazione consuntiva sulle attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate;
- fornire al Comune, se richiesto, dati e informazioni sull'avanzamento delle attività.

2. Nell'espletamento delle attività sopra menzionate la Comunità Montana dovrà rispettare quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia, nonché applicare quanto previsto dalla D.g.r. n. __/___ del ___, [inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di convenzione] (Allegato «F» e Allegato «E») e dal Documento di Polizia Idraulica adottato con Delibera Comunale n. _____ del _____ (inserire gli estremi di riferimento dell'atto).

Articolo 5 – Funzioni Comune

1. Il Comune rimane titolare della funzione di Autorità idraulica sul _____ ed è, quindi, l'unico soggetto legittimato a formalizzare provvedimenti concessori o autorizzatori inerenti il bene demaniale di cui trattasi e le relative pertinenze.

2. I canoni relativi alle concessioni per occupazione di beni del demanio idrico attinenti il _____ saranno riscossi ed introitati dal Comune, che provvederà al successivo versamento a favore della Comunità Montana in una quota almeno pari al 50%. Tali risorse dovranno essere utilizzate dalla Comunità Montana esclusivamente per finanziare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4.

3. In qualità di Autorità idraulica, il Comune vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire alla Comunità Montana indirizzi per l'esercizio delle attività ad esso affidate.

Articolo 6 - Patto di riservatezza e trattamento dati personali

1. Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.
2. La Comunità Montana:
 - dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento del servizio sono personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
 - si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dalla normativa in vigore;
 - si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al d.s.g. n. 5709 del 23 maggio 2006, modificato dal d.s.g. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti delle attività ad esso affidate;
 - ;
 - si impegna a comunicare al Comune ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
 - si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
 - si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze;
 - si impegna a consentire l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Articolo 7 – Responsabilità e manleva

1. La Comunità Montana è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare.
2. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti è competenza del Comune, _____.
3. La Comunità Montana esonera e solleva il Comune da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di azioni poste in essere in attuazione della presente Convenzione.

Articolo 8 – Rinuncia, modifiche.

1. Nel corso di validità della Convenzione l'eventuale rinuncia di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra almeno con un anno di anticipo dalla sua decorrenza.

2. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.

Articolo 9 – Definizione delle controversie

2. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione verranno risolte in via amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, il _____

Per la Comunità Montana
Il Presidente/Direttore

Per il Comune
Il _____

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE DI LINEE TECNOLOGICHE / INFRASTRUTTURE
ESISTENTI E NUOVE / SCARICHI NEL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA REGIONALE

TRA

REGIONE LOMBARDIA, Giunta Regionale, (nel seguito Regione) rappresentata per il presente atto da, nella sua carica di dirigente, domiciliato per la sua funzione presso la Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1, in forza di delega conferitagli dalla Giunta con deliberazione n. del

e

La società (di seguito) con sede in, Via n., Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n., R.E.A. n., rappresentata da Dott. legale rappresentante in virtù di procura Notaio in del rep. n., raccolta n.

PREMESSO CHE:

- a) *la società costituita in attuazione*
- b) *altre eventuali premesse relative alla società e alle partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l'elenco degli enti coinvolti*
- c) *altre eventuali premesse relative all'approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze [di seguito i casi previsti]*
 - I. *Le linee tecnologiche di acquedotto e fognatura nonché gli scarichi oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di pianificazione regionale/provinciale in materia ambientale al fine della qualità delle acque nonché piani di collettamento delle fognature e distribuzione di acqua potabile;*
 - II. *Gli elettrodotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;*
 - III. *I Gasdotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici nonché pianificazione dall'autorità per l'energia e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;*
 - IV. *I ponti e i viadotti o oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni paesaggistici presso i ministeri competenti.*
- d) con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del demanio idrico, compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali e che con le delibere di Giunta Regionale, (nel seguito D.G.R.), n. 7868 del 25 gennaio 2002,

- n. 13950 del 01 agosto 2003, n. 5774 del 31 ottobre 2007, n. 10402 del 28 ottobre 2009, n. 713 del 26 ottobre 2010, n. 2362 del 13 ottobre 2011, n. 4287 del 25 ottobre 2012, n. 883 del 31 ottobre 2013, n. 2591 del 31 ottobre 2014, n. 3792 del 03 luglio 2015, n. 4229 del 23 ottobre 2015 e s.m.i., con decreto del Direttore Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, (nel seguito D.D.G.), n. 13807 del 22 dicembre 2016 e con D.G.R. n.del, [inserire i riferimenti della presente deliberazione] Regione ha determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico;
- e) la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 e ss.mm.ii., articolo 13, prevede che Regione possa stipulare con i soggetti titolari di rapporti concessori relativi al demanio idrico specifiche convenzioni;
 - f) la D.G.R. n.del, [inserire i riferimenti della presente deliberazione] prevede che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, previo accordo con Regione;
 - g) la società con nota n..... del, sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 e ss.mm.ii. (art. 13 c.2), ha proposto a Regione la volontà di stipulare una convenzione ai fini della regolarizzazione delle opere interferenti e delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale;
 - h) la società con nota n..... del, ha trasmesso a Regione l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, anche su supporto cartografico digitale georeferenziato (allegato), con il reticolo idrico principale di competenza regionale ad oggi note e indicate negli allegati
 - i) Regione ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normative, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli atti delle Parti e applicando alle stesse quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 e ss.mm.ii. e dalla presente convenzione;
 - j) le Parti hanno inteso sottoscrivere una convenzione, inerente le modalità di corresponsione del canone dell'anno corrente e degli arretrati dovuti da parte della società, nonché per la definizione concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale, che comprenda l'intera gestione amministrativa;
 - k) la presente convenzione costituisce accordo sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., dei singoli provvedimenti concessori individuati negli allegati, per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale, note all'atto della presente convenzione;
 - l) la stipula della presente convenzione, elaborata in conformità all'art. 13 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 e ss.mm.ii., comporterà per le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze delle linee

tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni; in particolare l'applicazione della presente convenzione ha finalità di pubblico interesse in quanto comporta per Regione un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative necessarie alla corretta e tempestiva riscossione dei canoni demaniali;

- m) la quantificazione degli importi dovuti dalla società a titolo di arretrati per le occupazioni pregresse è stata effettuata sottraendo all'importo dovuto a titolo di canone annuo moltiplicato per le annualità certamente ancora escutibili, quanto già versato per l'occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti; la stipula della presente convenzione comporta quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - Finalità

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza regionale:

- a) le modalità di gestione dei provvedimenti di Polizia idraulica in essere e di rilascio dei nuovi provvedimenti di concessione relativi all'utilizzo ed occupazione di beni demaniali;
- b) le modalità di pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa assicurando una uniforme applicazione sul territorio lombardo.

ART. 3 - Concessione Unica

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., delle concessioni per tutte le interferenze esistenti tra le linee tecnologiche/infrastrutture, gli scarichi e le occupazioni di aree demaniali di proprietà/in gestione della società ed il demanio idrico in gestione alla Regione.

Previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per Regione, la società..... si impegna ad effettuare sulle opere interferenti oggetto della convenzione tutte le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderle compatibili con le norme vigenti anche in tema di sicurezza idraulica. In tal caso il canone di concessione dovrà essere conseguentemente aggiornato sulla base delle nuove caratteristiche dell'opera.

La società si impegna a provvedere all'inserimento dei dati delle opere nel sistema informatico della Regione "Sistema Integrato di Polizia Idraulica e Utenze Idriche" (nel seguito S.I.P.I.U.I.), entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e a pena di revoca dai benefici previsti dall'art. 6, secondo le indicazioni che il software richiede per l'implementazione delle "maschere" di accesso, con la

georeferenziazione delle opere stesse, compresi eventuali, futuri aggiornamenti.

Resta in capo all'Ufficio Territoriale Regionale competente (nel seguito U.T.R.) l'adeguamento e l'aggiornamento delle concessioni già inserite nel S.I.P.I.U.I. alla data della stipula della presente convenzione.

ART. 4 - Verifica delle interferenze

La società con nota prot. n. del ha consegnato l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, classificate secondo le voci di cui all'allegato "F" della D.G.R. n. / del , [inserire i riferimenti della presente deliberazione] (allegati).

La società certifica ai sensi dell'art. 47, comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che [inserire le varie casistiche.....]

- a) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti adeguati e compatibili sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);*
- b) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti compatibili ma non adeguati sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);*
- c) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla Direttiva IV AdBPo paragrafo 3.3.2;*
- d) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti non adeguati e non compatibili;*
- e) *negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904, conformi all'art.51 delle NTA del PTUA, conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica";*
- f) *negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904, non conformi all'art.51 delle NTA del PTUA, non conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", non conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica";*
- g) *negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904;*
- h) *negli allegati sono riportati gli scarichi non dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904.*

In particolare, per gli attraversamenti, i parallelismi, gli scarichi e le occupazioni individuati negli allegati, Regione prende atto della dichiarazione della società in merito a(conformità all'art.51 delle NTA del PTUA , all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", compatibilità sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ecc....).

Regione si riserva a suo insindacabile giudizio la verifica di quanto dichiarato dalla società, significando che in caso vengano rilevate difformità rispetto quanto dichiarato dalla società, potrà richiedere il pagamento del canone in accordo con quanto previsto all'allegato "F" della D.G.R. n. / del , [inserire i riferimenti della presente deliberazione].

Relativamente agli scarichi individuati negli allegati, che non risultano *compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904/conformi all'art.51 delle NTA del PTUA/conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica"* Regione rilascia autorizzazione temporanea a scaricare nel corso d'acqua per un massimo di anni 10 (dieci), con riserva di verifica della compatibilità idraulica degli scarichi; al riguardo la società dovrà presentare all'Autorità Idraulica dell'U.T.R. competente, entro i termini e nelle modalità che saranno direttamente concordate con lo stesso U.T.R., le verifiche idrauliche in alcune sezioni caratteristiche dei corsi d'acqua interessati ed i conseguenti piani per le modalità di esercizio provvisorio degli scarichi fino al loro adeguamento.

Relativamente agli scarichi non conformi, la società si impegna inoltre ad effettuare, in sinergia con l'Ufficio d'Ambito della Provincia di, le attività necessarie ad individuare gli interventi funzionali all'adeguamento degli scarichi e conseguentemente ad aggiornare i documenti di programmazione d'Ambito, al fine di garantire il reperimento delle risorse finanziarie essenziali alla realizzazione di tali nuovi interventi di adeguamento.

Relativamente agli attraversamenti non adeguati e/o non compatibili la società si impegna:

- *ad adeguare l'opera entro un anno dalla data della firma della presente convenzione;*
[oppure]
- *a presentare entro una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua;*
[oppure]
- *ha presentato una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua;*
[oppure]
- *a presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di adeguamento.*

Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione per le opere non adeguate.

Regione è tenuta indenne e sollevata da ogni responsabilità civile e penale da ogni richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante dall'esercizio degli scarichi (*e/o attraversamenti*) individuati negli allegati, come meglio specificato in premesse, per i quali il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione provvisoria e non riconoscimento di compatibilità idraulica, anche in relazione all'instaurarsi nel corso d'acqua in argomento di qualsiasi condizione idraulica compresi gli eventi di piena.

Per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui Regione dovesse introdurre modifiche all'andamento o al regime idraulico dei corsi d'acqua su cui insistono le opere in argomento, esse dovranno essere adattate alle mutate condizioni senza che il richiedente possa pretendere indennizzi di sorta.

Per i corsi d'acqua di competenza dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, (nel seguito AIPO), individuati negli allegati, AIPO ha rilasciato parere in data prot. n. indicando le condizioni e le prescrizioni d'esercizio.

Fermi restando gli impegni di cui all'articolo 3, la società si impegna:

- i) a non realizzare nessuna opera, anche provvisoria o di intervento di manutenzione, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione da Regione e da AIPO per i corsi d'acqua di competenza;
- j) ad attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevate ed indenni Regione ed AIPO da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza delle opere oggetto della presente convenzione, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo (compresi eventuali rigurgiti causati da eventi di piena);
- k) a provvedere a proprie spese alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere oggetto della presente convenzione, qualora la pulizia si renda necessaria a seguito dell'esercizio delle opere medesime ogni volta che, a seguito di eventi di piena, si evidenzia l'ostruzione, anche parziale della sezione idraulica del corso d'acqua sia in corrispondenza del manufatto che nei tratti interessati ad eventuali fenomeni di rigurgito;
- l) a farsi carico di ogni ripristino che si rendesse necessario, in conseguenza delle opere oggetto della presente convenzione, alle sponde, ai manufatti idraulici e alle relative pertinenze demaniali.
- m) *Inserire eventualmente altre prescrizioni...*

ART. 5 - Nuove Interferenze.

La società, in caso di realizzazioni di nuove linee tecnologiche/infrastrutture e/o di nuovi scarichi interferenti con il demanio idrico di competenza regionale, presenterà istanza per il rilascio della concessione necessaria tramite il sistema informatico S.I.P.I.U.I., allegando alla stessa la documentazione prevista dalla D.G.R. n.del, [inserire i riferimenti della presente deliberazione] in funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti.

Solo a seguito del versamento della prima annualità di canone ridotto al %, dell'acquisizione dell'autorizzazione dell'Autorità Idraulica competente e della conclusione dell'iter del procedimento nel sistema informatico S.I.P.I.U.I. da formalizzarsi con specifica comunicazione di Regione (U.T.R.), i lavori di costruzione delle opere potranno essere iniziati.

ART. 6 - Pagamento dei canoni di polizia idraulica

In funzione di quanto riportato nelle premesse Regione riconosce alla società quanto segue:

(indicare per punti le varie casistiche e le relative percentuali di riduzione del canone di concessione, sulla base di quanto previsto nell'allegato H alla presente deliberazione [inserire i riferimenti della presente deliberazione] "Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo stesso (attuazione della L.R. n. 4/2016, art. 13 c. 4)".

La società....., entro il 31 dicembre di ogni anno, provvederà ad eseguire un'attenta ricognizione sul sistema informatico S.I.P.I.U.I. e provvederà ad inserire nel sistema S.I.P.I.U.I. le nuove richieste di concessione

relative ad interferenze esistenti non ricomprese negli elenchi allegati alla presente convenzione. Tali interferenze saranno soggette, nel caso lo stesso non sia già stato corrisposto, al pagamento del relativo canone arretrato, così come stabilito dalla l.r. n. 4/2016. A titolo di canoni di polizia idraulica per l'anno la società, verserà a Regione, sulla base di quanto esposto in premessa, entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e comunque non oltre il, l'importo di euro (diconsi).

Tali pagamenti tengono conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali individuati negli allegati

La società.....si impegna a corrispondere i canoni richiesti determinati ogni anno con deliberazione della Giunta Regionale come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10, o decreto direttoriale.

ART - 7: Canoni demaniali per occupazioni pregresse

A titolo di pagamento dei canoni concessori arretrati, ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo, si conviene quanto segue:

- a) per canoni concessori e indennizzi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 per attraversamenti, parallelismi, scarichi e occupazioni senza titolo dovuti dalle linee tecnologiche/infrastrutture, individuate negli allegati, per i periodi dal al l'importo complessivo di euro (diconsi) da cui vanno sottratti i pagamenti già effettuati nel medesimo periodo e allo stesso titolo, pari a euro diconosi (.....), per un saldo di euro diconosi (.....) al quale va sommato l'incremento del 7% previsto dall'art. 13 c.1 Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4 e ss.mm.ii., pari a euro diconosi (.....) per un totale complessivo di euro (diconsi);
- b) l'importo relativo a canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo sarà versato secondo le date indicate:
 -% dell'importo di cui sopra, pari a € (diconsi), entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
 -% a saldo del dovuto, pari a € (diconsi), entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.
 - *[oppure]*.....
 - la società con nota prot. n. del ha presentato istanza di rateizzazione per il versamento dell'importo dei canoni concessori arretrati e/o degli indennizzi per occupazioni senza titolo, sulla base di quanto previsto dalla d.g.r. n. XI/2489 del 18 novembre 2019.

La società provvederà ad effettuare il pagamento del dovuto a Regione tramite bonifico bancario sul c.c. intestato a Regione Lombardia con IBAN n.

In relazione alle interferenze individuate negli elenchi allegati alla presente convenzione, Regione dichiara che con il pagamento degli importi di cui al presente articolo, null'altro avrà a richiedere alla società

.....a titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente accordo per quanto riguarda le interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali indicate negli allegatitrasmessi dalla societàcon nota prot. n.del

Art. 8 - Ricorsi amministrativi

La società si impegna a ritirare qualsiasi opposizione/azione legale eventualmente intrapresa in precedenza nei confronti di Regione relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.

Ad avvenuto versamento dell'importo per l'anno e della prima rata per gli arretrati, Regione si impegna ad archiviare eventuali procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente accordo.

ART. 9 - Garanzia

A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico regionale, la società costituirà a favore di Regione una unica polizza fideiussoria di importo pari al (*importo da pattuire*) ... % dell'importo netto di cui all'art. 6 con escussione a prima istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio regionale. Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.

ART. 10 - Escussione parziale della fideiussione

Qualora si verificano danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti, l'U.T.R. competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a 90 (novanta) giorni, entro il quale la società dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, l'U.T.R. competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il dirigente della competente struttura regionale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.

ART. 11 - Oneri e spese del Concessionario (*indicare il nominativo della società*)

Sono a carico di(*indicare il nominativo della società*) il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione (*entro il termine di venti giorni dalla sottoscrizione rif. art. 19 DPR n. 131 del 26 aprile 1986*). ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale (comprese eventuali more per il ritardo del pagamento

dell'imposta stessa) previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.

ART. 12 - Disalimentazione temporanea degli impianti ed interruzione degli scarichi

L'U.T.R. competente per territorio, quale Autorità Idraulica, in caso di interventi/lavori sui corsi d'acqua del reticolo idrico principale regionale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi (*... o altre tempistiche da definire sulla base della tipologia di opere interferenti*) alla società la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi sopradetti per il tempo necessario all'esecuzione delle opere. Tale preavviso non sarà ovviamente possibile in caso di necessità e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

La società concederà la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuità e della sicurezza dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e non chiederà alla Regione alcuna indennità o rimborso di oneri di alcun genere.

Articolo 13 - Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti

L'U.T.R. competente per territorio potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere alla società di procedere, senza oneri per Regione, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

ART. 14 - Durata

La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni

Le nuove interferenze, definite dall'art. 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione scadranno comunque allo scadere della presente convenzione

ART. 15 - Procedura di rinnovo

Le concessioni possono essere rinnovate in favore del soggetto concessionario ovvero degli eventuali successori o aventi causa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento del rinnovo.

ART. 16 - Motivi di diniego

L'U.T.R. competente per territorio può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

ART. 17 - Revoca delle concessioni

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà dell'Amministrazione revocare in qualunque momento singole interferenze, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

L'obbligo del concessionario del pagamento del canone cessa a partire dal mese successivo a quello in cui è

avvenuta la dismissione dell'interferenza oggetto di provvedimento motivato di revoca, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il mancato pagamento di 2 (due) annualità consecutive comporterà la revoca della concessione.

ART. 18 - Rinuncia alla Convenzione (e/o alle Concessioni)

Il titolare può rinunciare in tutto o in parte alla convenzione e/o concessioni dismettendo una o più interferenze inoltrando richiesta scritta all'U.T.R. competente per territorio. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data della rinuncia, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art.19 - Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per la Società e-mail PEC

Per Regione Lombardia..... e-mail PEC

Art. 20 - Trattamento dati personali

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore

Art. 21 - Controversie

Le parti concordano che eventuali controversie attinenti all'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente il FORO DI MILANO.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta in Milano il

Per REGIONE LOMBARDIA

Per la SOCIETÀ

.....

.....

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE DI LINEE TECNOLOGICHE / INFRASTRUTTURE
ESISTENTI E NUOVE / SCARICHI NEL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA COMUNALE

TRA

IL COMUNE DI (singolo o in forma associata con altri comuni) rappresentato per il presente atto da, nella sua carica di, domiciliato per la sua funzione presso con sede legale in, in forza di delega conferitagli da..... con deliberazione.....;

e

La società (di seguito) con sede in, Via n., Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n., R.E.A. n., rappresentata da Dott. legale rappresentante in virtù di procura Notaio in del rep. n., raccolta n.

PREMESSO CHE:

- a) *la società costituita in attuazione*
- b) *altre premesse relative alla società e alle partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l'elenco degli enti coinvolti*
- c) *altre premesse relative all'approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze [di seguito i casi previsti]*
 - I. *Le linee tecnologiche di acquedotto e fognatura nonché gli scarichi oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di pianificazione regionale/provinciale in materia ambientale al fine della qualità delle acque nonché piani di collettamento delle fognature e distribuzione di acqua potabile;*
 - II. *Gli elettrodotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;*
 - III. *I Gasdotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici nonché pianificazione dall'autorità per l'energia e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;*
 - IV. *I ponti e i viadotti o oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni paesaggistici presso i ministeri competenti.*
- d) con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del demanio idrico, compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali e che con le delibere di Giunta Regionale, (nel seguito D.G.R.), n. 7868 del 25 gennaio 2002, n. 13950 del 01 agosto 2003, n. 5774 del 31 ottobre 2007, n. 10402 del 28 ottobre 2009, n. 713 del 26 ottobre 2010, n. 2362 del 13 ottobre 2011, n. 4287 del 25 ottobre 2012, n. 883 del 31 ottobre 2013, n. 2591 del 31 ottobre 2014, n. 3792 del 03 luglio 2015, n. 4229 del 23 ottobre 2015 e s.m.i., con decreto

del Direttore Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, (nel seguito D.D.G.), n. 13807 del 22 dicembre 2016 e con D.G.R. n.del, [inserire i riferimenti della presente deliberazione] Regione ha determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico;

- e) Regione ha demandato ai comuni la competenza relativa al reticolo idrico minore ai sensi dell'art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000;
- f) la D.G.R. n.del, [inserire i riferimenti della presente deliberazione] prevede che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, previo accordo con il Comune;
- g) la società ha consegnato/si impegna a consegnare entro il lo stato della propria rete, su supporto cartografico digitale georeferenziato individuando le interferenze dei propri impianti con il reticolo idrico minore di competenza comunale;
- h) la società ha consegnato l'elenco completo delle interferenze di linee tecnologiche / infrastrutture con il idrico minore di competenza comunale indicato come Allegato;
- i) il Comune ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normative, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli atti delle parti e applicando alle stesse il canone previsto dalla normativa vigente all'atto della stipula della presente convenzione
- j) le Parti hanno inteso sottoscrivere una convenzione, inerente le modalità di corresponsione del canone dell'anno corrente e degli arretrati dovuti da parte della società, nonché per la definizione concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico minore in gestione al Comune, che comprenda l'intera gestione amministrativa;
- k) la presente convenzione costituisce accordo sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., dei singoli provvedimenti concessori individuati nell'allegato ..., per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico in gestione al Comune, note all'atto della presente convenzione;
- l) la stipula della presente convenzione comporterà per le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni demaniali con il reticolo idrico minore di competenza comunale e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni; in particolare l'applicazione della presente convenzione ha finalità di pubblico interesse in quanto comporta per il Comune un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative necessarie alla corretta e tempestiva riscossione dei canoni demaniali;
- m) la quantificazione degli importi dovuti dalla società a titolo di arretrati per le occupazioni pregresse è stata effettuata sottraendo all'importo dovuto a titolo di canone annuo moltiplicato per le annualità certamente ancora escutibili quanto già versato dalla medesima società per l'occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti; la stipula della presente convenzione comporta quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - Finalità

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza comunale:

- a) le modalità di gestione dei provvedimenti di Polizia idraulica in essere e di rilascio dei nuovi provvedimenti di concessione relativi all'utilizzo ed occupazione di beni demaniali;
- b) le modalità di pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa assicurando una uniforme applicazione sul territorio lombardo.

ART. 3 - Concessione Unica

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., delle concessioni di occupazione di area demaniale per tutte le interferenze esistenti tra le linee tecnologiche / infrastrutture di proprietà/in gestione della società ed il demanio idrico in gestione al Comune.

Previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per il Comune, la società..... si impegna ad effettuare sulle opere interferenti oggetto della convenzione tutte le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderle compatibili con le norme vigenti anche in tema di sicurezza idraulica. In tal caso il canone di concessione dovrà essere conseguentemente aggiornato sulla base delle nuove caratteristiche dell'opera.

ART. 4 - Verifica delle interferenze

La società con nota prot. n. del ha consegnato l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, classificate secondo le indicazioni di cui all'allegato "F" della D.G.R. n.del , [inserire i riferimenti della presente deliberazione] (allegati).

La società certifica ai sensi dell'art. 47, comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che [inserire le varie casistiche.....]

- a) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti adeguati e compatibili sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);*
- b) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti compatibili ma non adeguati sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);*
- c) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla Direttiva IV AdBPo paragrafo 3.3.2;*
- d) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti non adeguati e non compatibili;*
- e) *negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904, conformi all'art.51 delle NTA del PTUA, conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica";*
- f) *negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904, non conformi all'art.51 delle NTA del PTUA, non conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", non conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica";*
- g) *negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, non*

compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904;

- h) *negli allegati sono riportati gli scarichi non dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904.*

In particolare, per gli attraversamenti, i parallelismi, gli scarichi e le occupazioni individuati negli allegati, il Comune prende atto della dichiarazione della società in merito a(conformità all'art.51 delle NTA del PTUA, all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", compatibilità sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ecc....)

Il Comune si riserva a suo insindacabile giudizio la verifica di quanto dichiarato dalla società, significando che in caso vengano rilevate difformità rispetto quanto dichiarato dalla società, potrà richiedere alla società di:

- *adeguare l'opera entro un anno dalla data della firma della presente convenzione;*

[oppure]

- *presentare entro una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua;*

[oppure]

- *presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di adeguamento.*

Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione per le opere non adeguate.

Relativamente agli scarichi individuati negli allegati, che non risultano compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904/conformi all'art.51 delle NTA del PTUA/conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", il Comune rilascia autorizzazione temporanea a scaricare nel corso d'acqua per un massimo di anni 10 (dieci), con riserva di verifica della compatibilità idraulica degli scarichi; al riguardo la società dovrà presentare all'Autorità Idraulica competente (il Comune), entro i termini e nelle modalità che saranno direttamente concordate con lo stesso Comune, le verifiche idrauliche in alcune sezioni caratteristiche dei corsi d'acqua interessati ed i conseguenti piani per le modalità di esercizio provvisorio degli scarichi fino al loro adeguamento.

Relativamente agli scarichi non conformi, la società si impegna inoltre ad effettuare le attività necessarie ad individuare gli interventi funzionali all'adeguamento degli scarichi al fine di garantire il reperimento delle risorse finanziarie essenziali alla realizzazione di tali nuovi interventi di adeguamento.

Relativamente agli attraversamenti non adeguati e/o non compatibili la società si impegna:

- *ad adeguare l'opera entro un anno dalla data della firma della presente convenzione;*

[oppure]

- *a presentare entro una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua;*

[oppure]

- *ha presentato una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua;*

[oppure]

- a presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di adeguamento.

Il Comune è tenuto indenne e sollevato da ogni responsabilità civile e penale da ogni richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante dall'esercizio degli scarichi (e/o attraversamenti) individuati negli allegati, come meglio specificato in premesse, per i quali il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione provvisoria e non riconoscimento di compatibilità idraulica, anche in relazione all'instaurarsi nel corso d'acqua in argomento di qualsiasi condizione idraulica compresi gli eventi di piena.

Per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui il Comune dovesse introdurre modifiche all'andamento o al regime idraulico dei corsi d'acqua su cui insistono le opere in argomento, esse dovranno essere adattate alle mutate condizioni senza che il richiedente possa pretendere indennizzi di sorta.

Fermi restando gli impegni di cui all'articolo 3, la società si impegna:

- a) a non realizzare nessuna opera, anche provvisoria o di intervento di manutenzione, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione dal Comune per i corsi d'acqua di competenza;
- b) ad attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza delle opere oggetto della presente convenzione, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo (compresi eventuali rigurgiti causati da eventi di piena);
- c) a provvedere a proprie spese alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere oggetto della presente convenzione, qualora la pulizia si renda necessaria a seguito dell'esercizio delle opere medesime ogni volta che, a seguito di eventi di piena, si evidenzia l'ostruzione, anche parziale della sezione idraulica del corso d'acqua sia in corrispondenza del manufatto che nei tratti interessati ad eventuali fenomeni di rigurgito;
- d) a farsi carico di ogni ripristino che si rendesse necessario, in conseguenza delle opere oggetto della presente convenzione, alle sponde, ai manufatti idraulici e alle relative pertinenze demaniali.
- e) *Inserire eventualmente altre prescrizioni...*

ART. 5 - Nuove Interferenze.

La società, in caso di realizzazioni di nuove linee interferenti con il demanio idrico di competenza comunale presenterà istanza secondo le modalità previste dalle amministrazioni comunali per il rilascio della concessioni.

Solo a seguito del versamento della prima annualità di canone ed approvato il provvedimento di concessione i lavori di costruzione delle opere potranno essere iniziati.

ART. 6 - Pagamento dei canoni di polizia idraulica

In funzione di quanto riportato nelle premesse (punti a e b) il Comune riconosce alla società la riduzione al 10% dell'importo dei canoni individuati nell'allegato F della presente delibera di Giunta.

Il Comune, ogni anno, entro il 31 gennaio trasmetterà alla società, l'elenco dei canoni relativi alle interferenze. La società, entro e non oltre il 15 febbraio, verificherà la corrispondenza tra le interferenze indicate dal Comune e quelle risultanti dai propri data base. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Comune invierà alla società una richiesta di pagamento per ogni ambito provinciale (oppure una richiesta di pagamento unica per tutto il territorio regionale) comprensivi/o di tutti i pagamenti per ogni interferenza delle infrastrutture con il reticolo idrico di competenza regionale.

A titolo di canoni demaniali per l'anno la società, verserà al Comune, sulla base di quanto esposto in premessa, entro il l'importo di euro (diconsi Euro/00).

Tali pagamenti tengono conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali individuati negli allegati

L'importo complessivo corrisposto è da ritenersi comprensivo di ogni onere dovuto al Comune a titolo di canone connesso all'occupazione con linee tecnologiche / infrastrutture delle aree demaniali.

La Società si impegna a corrispondere i canoni richiesti ogni anno determinati con deliberazione della Giunta regionale come previsto dall'articolo 6 comma 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 , o decreto direttoriale.

ART - 7: Canoni demaniali per occupazioni pregresse

A titolo di pagamento dei canoni concessori arretrati, ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo, si conviene quanto segue:

- a) per canoni concessori e indennizzi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 per attraversamenti, parallelismi, scarichi e occupazioni senza titolo dovuti dalle linee tecnologiche/infrastrutture, individuate negli allegati, per i periodi dal al l'importo complessivo di euro (diconsi) da cui vanno sottratti i pagamenti già effettuati nel medesimo periodo e allo stesso titolo, pari a euro diconsi (.....), per un saldo di euro diconsi (.....) al quale va sommato l'incremento del 7% previsto dall'art. 13 c.1 Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4 e ss.mm.ii., pari a euro diconsi (.....) per un totale complessivo di euro (diconsi);
- b) l'importo relativo a canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo sarà versato secondo le date indicate:
 -% dell'importo di cui sopra, pari a € (diconsi), entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
 -% a saldo del dovuto, pari a € (diconsi), entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

La società provvederà ad effettuare il pagamento del dovuto al Comune tramite bonifico bancario sul c.c. intestato al Comune di..... con IBAN n.

In relazione alle interferenze individuate negli elenchi allegati alla presente convenzione, Il Comune dichiara che con il pagamento degli importi di cui al presente articolo, null'altro avrà a richiedere alla societàa titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente accordo per

quanto riguarda le interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali indicate negli allegatitrasmessi dalla societàcon nota prot. n.del

Art. 8 - Ricorsi amministrativi

La società si impegna a ritirare qualsiasi opposizione/azione legale eventualmente intrapresa in precedenza nei confronti del Comune relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.

Ad avvenuto versamento dell'importo per l'anno e della prima rata per gli arretrati, Il Comune si impegna ad archiviare eventuali procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente accordo.

ART. 9 - Garanzia

A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico di competenza comunale, la società costituirà a favore del Comune una unica polizza fideiussoria di importo pari al (*importo da pattuire*) ... % dell'importo netto di cui all'art. 6 con escussione a prima istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio comunale. Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.

ART. 10 - Escussione parziale della fideiussione

Qualora si verificassero danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti, il Comune competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a 90 (novanta) giorni, entro il quale la società dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, il Comune competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il responsabile della competente amministrazione comunale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.

ART. 11 - Oneri e spese del Concessionario

Sono a carico di(*indicare il nominativo della società*) il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione (*entro il termine di venti giorni dalla sottoscrizione rif. art. 19 DPR n. 131 del 26 aprile 1986*). ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale (comprese eventuali more per il ritardo del pagamento dell'imposta stessa) previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.

ART. 12 - Disalimentazione temporanea degli impianti

Il Comune competente per territorio, quale autorità idraulica, in caso di interventi / lavori sui corsi d'acqua del reticolo idrico di competenza comunale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi alla società la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi sopradetti per il tempo necessario all'esecuzione delle opere. Tale preavviso non sarà ovviamente possibile in caso di necessità e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

La società concederà la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuità e della sicurezza del servizio (elettrico – distribuzione gas – distribuzione acqua) e non chiederà al Comune alcuna indennità o rimborso di oneri di alcun genere.

Articolo 13 - Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti

Il Comune potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere alla società di procedere, senza oneri per il Comune, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

ART. 14 - Durata

La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni

Le nuove interferenze, definite dall'art. 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione scadranno comunque allo scadere della presente convenzione.

ART. 15 - Procedura di rinnovo

Le concessioni possono essere rinnovate in favore del soggetto concessionario ovvero degli eventuali successori o aventi causa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento del rinnovo.

ART. 16 - Motivi di diniego

Il Comune competente per territorio può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'art. 10 bis L. 241/1990 e successive modifiche.

ART. 17 - Revoca delle concessioni

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà dell'Amministrazione comunale revocare in qualunque momento singole interferenze, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

L'obbligo del concessionario del pagamento del canone cessa a partire dall'anno successiva a quello in cui viene assunto il provvedimento motivato di revoca, senza possibilità di frazionamento dell'ultima annualità di canone dovuta e fatto salvo, comunque, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Il mancato pagamento di 2 (due) annualità consecutive comporterà la revoca della concessione.

ART. 18 - Rinuncia alla Convenzione (e/o alle Concessioni)

Il titolare può rinunciare in tutto o in parte alla convenzione e/o concessioni dismettendo una o più interferenze inoltrando richiesta scritta al Comune competente per territorio. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data della rinuncia, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello

stato dei luoghi.

Art.19 - Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per la Società e-mail PEC

Per il Comune e-mail PEC

Art. 20 - Trattamento dati personali

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore

Art. 21 - Controversie

Le parti concordano che eventuali controversie attinenti all'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente il FORO DI

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta in il

Per il Comune

Per la SOCIETÀ

Le domande per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti il reticolo principale sono da inoltrare a Regione Lombardia, esclusivamente in modalità online collegandosi al sito <https://www.tributi.regione.lombardia.it/sipiui/>

Per accedere occorre accreditarsi mediante registrazione nell'area personale oppure si può accedere tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS/CRS, Carta Nazionale/Regionale dei Servizi e lettore di smartcard (modalità disponibile solo per i soggetti residenti in Lombardia), credenziali personali CNS/CRS e codice usa-e-getta (OTP) username e password.

Per le domande presentate in modalità digitale non sono previste spese di istruttoria;

La domanda va presentata in bollo da 16,00 euro per i soggetti privati e le persone giuridiche, mentre è in carta libera per gli enti pubblici; il pagamento del bollo all'interno della procedura è possibile con carta di credito con la commissione di 1 euro.

La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal richiedente o da persona fisica titolata a presentare domanda per una persona giuridica. È ammesso qualunque sistema di firma digitale che generi un file .p7m. È ammessa l'attestazione di firma digitale dell'istanza effettuata con la CRS.

All'interno della domanda il richiedente si dovrà scegliere l'Ufficio Territoriale Regionale competente per territorio a cui inviare la domanda. Per eventuali chiarimenti fare riferimento all'area contatti sul portale di Regione Lombardia (pagine dedicate alla polizia idraulica)

Dati obbligatori richiesti dall'applicativo per una persona fisica:

- Nome e cognome
- Codice fiscale
- Luogo di nascita
- Data di nascita
- Comune di residenza
- Indirizzo di residenza
- Numero di telefono
- e-mail

Dati obbligatori richiesti dall'applicativo per un soggetto giuridico o ente pubblico

- Denominazione soggetto giuridico o ente pubblico
- Codice fiscale soggetto giuridico o ente pubblico
- Partita Iva soggetto giuridico o ente pubblico
- Comune sede legale
- Indirizzo sede legale
- Data costituzione
- Numero R.E.A.
- Provincia di iscrizione
- Nome e cognome rappresentante legale o amministratore
- Codice fiscale rappresentante legale o amministratore
- Luogo di nascita rappresentante legale o amministratore
- Data di nascita rappresentante legale o amministratore
- Comune di residenza rappresentante legale o amministratore

- Indirizzo di residenza rappresentante legale o amministratore
 - Numero di telefono rappresentante legale o amministratore
 - e-mail rappresentante legale o amministratore
-

Documenti da allegare alla domanda di polizia idraulica

All'interno del sistema SIPIUI, durante la procedura, si dovranno inserire i documenti in formato digitale (formati ammessi: doc; xls; jpg; pdf;). Ogni singolo allegato potrà avere dimensione massima di 20 MB.

1. Relazione tecnica costituita da:

- Descrizione delle opere oggetto della concessione;
- Luogo, dati catastali (foglio mappa e mappale);
- Nel caso di occupazione d'area il calcolo della superficie demaniale richiesta
- Motivazioni della realizzazione dell'opera;
- Caratteristiche tecniche dell'opera;
Nota: Nel caso di difese spondali si deve adottare una tipologia a scogliera; qualora si voglia proporre una soluzione diversa, deve essere dimostrata l'impossibilità di procedere con tecniche di ingegneria naturalistica e devono essere valutati, ai sensi della Direttiva 4/99 dell'Autorità di bacino, gli effetti dell'intervento in progetto sulle modalità di deflusso della piena e sulle modifiche all'ecosistema spondale.
- In caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti, etc) verifica di compatibilità idraulica firmata da un ingegnere, in ottemperanza alla direttiva dell'Autorità di Bacino del Po in data 11 maggio 1999;
- Relazione geologica (opere di particolare rilevanza).

2. Elaborati grafici:

- Corografia 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione;
- Estratto mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto della concessione;
- Estratto PGT e/o certificato di destinazione urbanistica;
- Sezione trasversale al corso d'acqua ove vengono realizzate le opere oggetto della concessione;
- Sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione;
- Profilo idraulico;
- Documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

3. Certificazioni allegate:

- Nel caso di scarico: Certificazione dell'Amministrazione Provinciale, o copia conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

POLIZIA IDRAULICA

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (Dati anagrafici) sono trattati al fine di gestire:

- per il “SERVIZIO POLIZIA IDRAULICA”: (rilascio del nulla-osta idraulico, ottenimento della concessione per l’uso delle aree del demanio idrico fluviale), come definito dal R.D. 523/1904, dall’art. 6 della L.R. 10/2009, dalla L.R. 4/2016, dalle DGR X/7581/2017, DGR XI/698/2018 e dal DDG 16869/2019.

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato ai sensi dell’art. 6, par.fo 1, lett. a) e lett. e) del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Per il SERVIZIO POLIZIA IDRAULICA (rilascio delle concessioni per l’uso del demanio e del nulla osta idraulico), titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) di Regione Lombardia può essere contattato inviando una e-mail a: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri soggetti istituzionali per lo svolgimento di controlli. I Suoi dati inoltre, vengono comunicati ad ARIA SpA, Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, con sede in Via Taramelli, 26 - 20124 Milano, in qualità di Responsabile del Trattamento, nominato dal Titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali potranno essere diffusi nei casi di pubblicazione previsti dalla legge.

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati forniti saranno trattenuti per le finalità sopra descritte per:

- SERVIZIO POLIZIA IDRAULICA: un periodo di tempo corrispondente alla durata della concessione, per un massimo di anni 30, con possibilità di rinnovo della stessa

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate:

per il servizio POLIZIA IDRAULICA (concessioni per l'uso delle aree del demanio idrico fluviale e il nulla osta idraulico), a Regione Lombardia

Direzione Territorio e Protezione Civile

Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano

PEC: territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale e minore (attuazione della L.R. n. 4/2016, art. 13 c. 4).

1. Premessa.

Il presente documento definisce i criteri finalizzati alla determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale e minore (attuazione della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., art. 13 c. 4).

La legge regionale n. 4/2016 e ss.mm.ii. prevede al comma 2 che: *“..la Giunta regionale e i comuni, anche tramite loro forme associative o organizzazioni rappresentative oppure anche mediante convenzioni con i consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 80, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in relazione al reticolo idrico di rispettiva competenza, possono stipulare convenzioni con soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo stesso”*. Al comma 3 *“I soggetti di cui al comma 2 che richiedono la regolarizzazione, segnalando sul supporto informatico di cui all’articolo 8 le interferenze delle proprie reti con il reticolo idrico principale e minore e georeferenzandole, possono usufruire di una riduzione sull’importo dei canoni di polizia idraulica”*. Infine, al comma 4: *“la Giunta regionale stabilisce, con successivo provvedimento, i criteri per la determinazione, in sede di convenzione di cui al comma 2, della percentuale di riduzione sull’importo dei canoni di polizia idraulica e sulla relativa cauzione, ove dovuta, comunque non superiore al novanta per cento dell’importo totale del canone”*.

La riduzione in percentuale dell’importo del canone, calcolata sulla base delle caratteristiche di compatibilità idraulica così come definite nei paragrafi 3 e 4 e nelle tabelle 1a e 1b, si applica alla quota del canone annuale riferita a ogni singola opera/occupazione interferente, fatto salvo l’applicazione dei canoni minimi di cui al punto 2 delle note generali di cui all’allegato F - “Canoni” alla presente deliberazione. Gli importi relativi a eventuali arretrati, da versare nell’ambito delle procedure di regolarizzazione, sono da corrispondere nella loro totalità, in quanto dovuti a titolo di indennità di occupazione.

2. Normativa di riferimento

Al fine di supportare dal punto di vista tecnico le indicazioni riportate nelle tabelle 1a e 1b in relazione sia agli attraversamenti che agli scarichi, si è fatto riferimento alle seguenti fonti normative:

- Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- Direttiva IV dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo): “Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B”;
- Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica - All.7 al Titolo II delle N.d.A del PAI (AdBPo) così come aggiornata dall’elaborato “Profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo principale” del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (marzo 2016);

- “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12” Allegato 4 - Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da esondazione;
- Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 3: “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- Piano di Tutela delle Acque (PTUA) approvato con d.g.r. 31 luglio 2017, n. 6990.
- “Regolamento Regionale di invarianza idraulica” di cui alla d.g.r. 20 novembre 2017 n. X/7372;

3. Criteri per la determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica degli attraversamenti esistenti, in fase di regolarizzazione.

Il seguente paragrafo riguarda gli attraversamenti delle aree del demanio idrico fluviale di cui alla tipologia A1, A2, C1 e C2 dell’Allegato F alla presente deliberazione.

Al fine di poter definire la percentuale di riduzione del canone di polizia idraulica è necessario che ogni singolo attraversamento sia supportato da una verifica di compatibilità idraulica, con il corso d’acqua interessato, redatta secondo quanto previsto dalla Direttiva IV dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo). A tal proposito si ricorda che, come evidenziato al paragrafo 2 della direttiva stessa: *“l’ampiezza e l’approfondimento delle indagini e delle valutazioni relative a ciascuno dei punti sopra indicati devono essere commisurati all’importanza dell’intervento e alla rilevanza delle interazioni indotte con l’assetto idraulico del corso d’acqua interessato”*.

Così come evidenziato al paragrafo 3.3. della sopracitata Direttiva, *“...è necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per la piena di riferimento (200 anni per i corsi d’acqua con delimitazioni di fasce fluviali e indicativamente 100 anni per quelli non fasciati) e definire il comportamento dell’opera stessa in rapporto alla stessa piena”*.

Un attraversamento si definisce **adeguato e compatibile** con il corso d’acqua se il franco minimo tra la quota idrometrica relativa alla piena di progetto e la quota di sommità dell’attraversamento non è inferiore a 1.00 m.

Un attraversamento si definisce **non adeguato ma compatibile** nel caso in cui non è assicurato il franco minimo di 1.00 m.

Un attraversamento si definisce **non adeguato e non compatibile** se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: non è assicurato il franco minimo di sicurezza, provoca un rigurgito maggiore o uguale a 0,5 m e genera allagamento in una zona incompatibile (urbana o comunque insediata).

Nel caso non si abbiano a disposizione gli approfondimenti idraulici in merito alla compatibilità dell’attraversamento con il corso d’acqua considerato o che le verifiche idrauliche attestino la non adeguatezza e/o compatibilità dell’attraversamento, la verifica idraulica si intende “negativa” e conseguentemente, il canone di polizia idraulica dovrà essere corrisposto per l’intero importo (100% del canone sulla base di quanto riportato nell’allegato “F” alla presente deliberazione).

Per quanto riguarda le infrastrutture di nuova realizzazione, la definizione di adeguato e compatibile è da riferirsi sulla base delle disposizioni in vigore al momento dell'autorizzazione e realizzazione degli interventi.

Tabella 1a - Attraversamenti

Attraversamenti	Percentuale del canone previsto dall'allegato "F" alla presente deliberazione
Non adeguati, non compatibili	100%
Non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla Direttiva IV AdBPo paragrafo 3.3.2.	75%
Non adeguati ma compatibili	25%
Adeguati e compatibili	10%

4. Criteri per la determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica degli scarichi esistenti in fase di regolarizzazione.

Il seguente paragrafo riguarda gli scarichi nei corsi d'acqua del reticolo idrico principale di cui alla tipologia S1, S2 e S3 dell'Allegato F alla presente deliberazione.

Al fine di poter definire la percentuale di riduzione del canone di polizia idraulica è necessario che ogni singolo scarico sia supportato da una verifica idraulica di compatibilità con il corso d'acqua interessato. Per quanto riguarda le verifiche di compatibilità idrauliche degli scarichi è possibile fare riferimento ai contenuti di cui alla Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo).

La verifica idraulica consente di poter valutare se:

- il corpo idrico ricettore è in grado di ricevere la portata relativa allo scarico (compatibile ai sensi del R.D. n. 523/1904);
- lo scarico è compatibile con i valori di portata previsti dall'art. 51 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTUA);
- lo scarico è compatibile con i valori di portata previsti dall'art. 8 del "Regolamento Regionale di invarianza idraulica".

La percentuale di riduzione del canone, inoltre, tiene in considerazione se lo scarico è stato autorizzato, ai fini qualitativi, ai sensi del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Per quanto riguarda gli scarichi di nuova realizzazione, gli stessi sono da realizzarsi sulla base delle disposizioni in vigore al momento dell'autorizzazione e realizzazione degli interventi.

Tabella 1b - Scarichi

Scarichi	Percentuale del canone previsto dall'allegato "F" alla presente deliberazione
- Non dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06 - Non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904	100%
- Dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06 - Non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904	75%

<ul style="list-style-type: none"> - Dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06 - Compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904 - Non conformi all'art. 51 delle NTA del PTUA - Non conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica" 	40%
<ul style="list-style-type: none"> - Dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06 - Compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904. - Conformi all'art. 51 delle NTA del PTUA - Conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica" 	10%

Si riporta, per una miglior lettura della tabella 1b, l'art. 51 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTUA) e l'art. 8 del Regolamento Regionale di invarianza idraulica.

Art. 51 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTUA) – Gestione sostenibile del drenaggio urbano

- La Giunta regionale favorisce l'adozione di pratiche di gestione sostenibile delle acque meteoriche al fine di ridurre gli impatti sugli ecosistemi acquatici, mitigare il rischio idraulico e migliorare la funzionalità dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque reflue urbani, anche mediante l'applicazione dei principi di invarianza idraulica e idrologica.*
- Il regolamento previsto dall'art.58 bis della L.R. 12/05 (di seguito "regolamento invarianza") è il principale strumento regionale per l'applicazione dei principi di invarianza idraulica e idrologica e la limitazione delle portate di acque meteoriche di dilavamento immesse nei corpi idrici superficiali e nelle reti fognarie, derivanti dagli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione.*
- In via transitoria, fino alla data dell'entrata in vigore del regolamento invarianza, relativamente a nuovi scarichi provenienti da sfioratori di piena delle reti fognarie unitarie o da reti pubbliche di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento a servizio di aree di nuova urbanizzazione si applicano le disposizioni riportate nel presente comma 3 e nel successivo comma 4: deve essere garantito che la portata scaricata nel ricettore sia compatibile con la capacità idraulica del medesimo e comunque che sia contenuta entro il valore massimo ammissibile di 20l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile.*
- Il valore limite di cui al comma 3 si applica in tutte le aree non ricadenti nelle sotto elencate zone del territorio regionale:*
 - aree situate a nord dell'allineamento pedemontano individuato dai tracciati della strada provinciale Sesto Calende – Varese, della strada statale n. 342 tra Varese e Como, della strada statale n.369 tra Como, Lecco e Caprino Bergamasco, della strada statale n.342 tra Caprino Bergamasco e Bergamo, dell'autostrada A4 tra Bergamo, Brescia e Peschiera del Garda;*
 - aree situate nel settore collinare dell'Oltrepò Pavese.*

Sono inoltre esclusi dall'applicazione del valore limite gli scarichi aventi recapito diretto nei laghi o nei fiumi Po, Ticino, Adda, Brembo, Serio, Oglio e Mincio.

- Le portate degli scarichi di sfioratori di piena delle reti fognarie unitarie o di reti pubbliche di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento a servizio di aree già urbanizzate collocate in aree ad alta o media criticità idraulica sono limitate mediante l'adozione di interventi atti a contenerne l'entità entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore e comunque, entro il valore massimo ammissibile di 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile. Le*

suddette aree ad alta o media criticità idraulica sono le medesime definite nel regolamento invarianza. Analogamente anche le modalità per la valutazione e l'applicazione dei valori limite sono le medesime definite nel regolamento invarianza. Sono esclusi dall'applicazione del valore limite gli scarichi aventi recapito diretto nei laghi o nei fiumi Po, Ticino. Adda. Brembo. Serio. Oglio e Mincio. Sono in ogni caso fatti salvi eventuali valori di portata limite inferiori a quello previsto dal presente articolo, qualora definiti nelle autorizzazioni idrauliche rilasciate ai sensi del R.D. n. 523/1904.

- 6. In via transitoria, fino alla data dell'entrata in vigore del regolamento invarianza, il limite di portata di cui al comma 5 si applica nelle medesime aree richiamate nel comma 4 del presente articolo.*
- 7. I comuni contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1, 3 e 5 mediante i propri strumenti di pianificazione urbanistica e regolamentare, individuando le misure necessarie di natura strutturale e non strutturale e garantendo il raccordo con le pertinenti previsioni dei Piani d'ambito del servizio idrico integrato. In particolare il Piano dei servizi del Piano di governo del territorio, anche sulla base delle previsioni contenute nei Piani d'ambito del servizio idrico integrato, individua le aree da destinare alla realizzazione degli interventi di laminazione delle portate degli scarichi di sfioratori di piena delle reti fognarie unitarie o di reti pubbliche di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, necessari a garantire il rispetto delle portate limite allo scarico previste dai commi 3 e 5 del presente articolo o, ove pertinenti, dal regolamento invarianza.*
- 8. Per garantire la coerenza con i contenuti del regolamento invarianza, con riferimento agli obiettivi di miglioramento della funzionalità dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane, la Giunta adegua il regolamento regionale sulla disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue urbane prevedendo le idonee disposizioni di raccordo.*
- 9. Al fine di favorire lo sviluppo di sistemi di gestione sostenibile del drenaggio urbano sostenibile ed in attuazione di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 58bis della L.R. 12/2005, la Giunta regionale:*
 - a. approva apposite linee guida e manuali per l'implementazione del principio di invarianza idraulica ed idrologica negli strumenti urbanistici, nei regolamenti edilizi comunali e nei regolamenti di fognatura (KTM-P1-b099);*
 - b. promuove interventi di volanizzazione diffusa delle acque meteoriche e delle acque di sfioro delle reti fognarie unitarie anche attraverso i reticoli idrici naturali e artificiali.*

Art 8 del "Regolamento Regionale di invarianza idraulica"

- 1. Gli scarichi nel ricettore sono limitati mediante l'adozione di interventi atti a contenere l'entità delle portate scaricate entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore stesso e comunque entro i seguenti valori massimi ammissibili (u_{lim}):*
 - a) per le aree A di cui al comma 3 dell'articolo 7: 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento;*
 - b) per le aree B di cui al comma 3 dell'articolo 7: 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento;*
 - c) per le aree C di cui al comma 3 dell'articolo 7: 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento.*
- 2. Il gestore del ricettore può imporre limiti più restrittivi di quelli di cui al comma 1, qualora sia limitata la capacità idraulica del ricettore stesso ovvero ai fini della funzionalità del sistema di raccolta e depurazione delle acque reflue.*

3. *I limiti alle portate di scarico sono ottenuti mediante l'adozione di sistemi finalizzati prioritariamente a favorire l'attenuazione della generazione dei deflussi meteorici a monte del loro scarico nel ricettore, attraverso misure locali incentivanti l'evapotraspirazione, il riuso, l'infiltrazione. Nel caso in cui, nonostante il ricorso ai sistemi di cui al precedente periodo, sia comunque necessario realizzare lo scarico delle acque meteoriche nel ricettore, il medesimo scarico deve avvenire, nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'articolo 5, a valle di invasi di laminazione dimensionati per rispettare le portate massime ammissibili di cui al comma 1.*
4. *Per tenere conto di possibili eventi meteorici ravvicinati, lo svuotamento degli invasi deve avvenire secondo quanto indicato all'articolo 11, comma 2, lettere e) ed f).*
5. *Al fine di contribuire alla riduzione quantitativa dei deflussi di cui all'articolo 1, comma 1, le portate degli scarichi nel ricettore, provenienti da sfioratori di piena delle reti fognarie unitarie o da reti pubbliche di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, relativamente alle superfici scolanti, ricadenti nelle aree A e B di cui all'articolo 7, già edificate o urbanizzate e già dotate di reti fognarie, sono limitate, mediante l'adozione di interventi atti a contenerne l'entità entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore e comunque entro il valore massimo ammissibile di 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, fuorché per gli scarichi direttamente recapitanti nei laghi o nei fiumi Po, Ticino, Adda, Brembo, Serio, Oglio e Mincio, che non sono soggetti a limitazioni della porta.*